

**DOCUMENTO COMPLEMENTARE**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## INDICE

<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	1
0. AVCPASS:	3
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PIATTAFORMA “SINTEL”:	3
2. OGGETTO DEI LAVORI, COSTO DELLA MANODOPERA E SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI:	6
3. IMPORTO A BASE D’ASTA (COMPRESI ONERI SICUREZZA EX ART.100, D.LGS. 81/08 SMI) E SUBAPPALTO:	7
4. CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE:	10
5. PROCEDURA DI GARA:	11
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	11
7. ANOMALIA DELL’OFFERTA:	18
8. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI:	19
9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:	20
10. CONSEGNA LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO, SAL, CERTIFICATI DI PAGAMENTO, COLLAUDO PROVVISORIO:	18
11. PAGAMENTI:	20
12. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE:	20
13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:	26
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:	31
I. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI IMPRESA COOPTATA E DI “SOGGETTO GRUPPO”:	57
15. AVVALIMENTO:	63
16. OFFERTA TECNICA:	67
17. OFFERTA ECONOMICA:	72
18. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI:	75
19. ALTRE INFORMAZIONI:	77

## **0. AVCPASS:**

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno registrarsi al sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione AVCP n.111 del 20.11.2012 e deliberazione ANAC n.157 del 17.2.2016, accedendo all'apposito *link* **AVCPASS** sul Portale *www.anticorruzione.it* secondo le **istruzioni** ivi contenute, e inserire a Sistema informatico SINTEL nella busta telematica "A - documentazione amministrativa" il documento **PASSOE**.<sup>1</sup>

## **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PIATTAFORMA "SINTEL":**

Il Comune di Costigliole Saluzzo, Via Vittorio Veneto, 59 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN) - Italy (in seguito anche "stazione appaltante"<sup>2</sup> o "Comune", tel 0175230121 PEC comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it), intende procedere - mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 40, comma 2, 52, 58, 59 e 60 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. (in seguito anche "d.lgs. 50/16"), 60 e sgg, dpr 207/10 e del d.l. 76/2020, conv. in legge 120/2020 e del d.l. 77/2021, conv. in legge 108/2021 - alla individuazione dell'operatore economico con cui stipulare il contratto di appalto di lavori pubblici di cui al successivo par. **2**.

CIG 8872504DE9; CUP C85G18000000003.

Determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2, d.lgs. 50/16 n. 325 del 10/09/2021.

---

<sup>1</sup> Si riportano le FAQ 17 e 18 dell'ANAC:

### **"17. L'operatore economico estero è tenuto a registrarsi ai servizi on line dell'Autorità per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici?"**

SI. La registrazione ai servizi *on line* dell'Autorità è necessaria per la creazione del PassOE da consegnare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo *on line* con carta di credito.

Per la registrazione è necessario accedere all'indirizzo [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/\\_RegistrazioneProfilazioneU](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU)

### **"18. Quale documentazione deve trasmettere all'Autorità l'operatore economico estero per ottenere il rilascio dell'abilitazione del profilo di Amministratore OE?"**

L'operatore economico estero deve trasmettere all'indirizzo *protocollo@pec.anticorruzione.it* i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l'esistenza dell'impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all'interno dell'operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli operatori economici dell'Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza."

<sup>2</sup> Stazione appaltante ex art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 s.m.i..

Responsabile del procedimento ex art.31, d.lgs. 50/16: Moi Giuseppe.

La procedura di gara si svolge in modalità telematica mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

La stazione appaltante utilizza la Piattaforma telematica di e-procurement SINTEL (in seguito anche "Sistema" o "Piattaforma") ai sensi della L.R. Lombardia 33/2007 e s.m.i., alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it). (Si segnala a titolo informativo che recentemente la Regione Lombardia ha cambiato l'indirizzo internet: [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) in [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)).

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, le modalità di registrazione alla Piattaforma SINTEL, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con il Comune, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'allegato A "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. Detto allegato dovrà essere attentamente visionato dal concorrente prima di presentare l'offerta. Si rinvia all'apposito link sul Portale [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) (o [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)) per possibili aggiornamenti di detto allegato.

L'accesso alla Piattaforma SINTEL è consentito dall'apposito link presente sul Portale [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) (o [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)) mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti degli Operatori Economici, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul Portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) (o [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)) nella sezione Help: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email: [supporto@arcalombardia.it](mailto:supporto@arcalombardia.it), oppure telefonando al numero verde 800.116.738. Si rinvia all'apposito link sul Portale [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) (o [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)) per possibili aggiornamenti di detti recapiti.

Tutta la "documentazione di gara" (progetto esecutivo comprensivo del capitolato speciale di appalto-parte normativa e dello schema di contratto, gli allegati *infra*:

- allegato A: "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL"

- allegato B: Documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OG1
- allegato B: Documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OG11
- allegato B: Documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OS32
- allegato B: Documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OS6
- allegato C: Elementi di valutazione e criteri motivazionali
- allegato D: Circolare MIT del 18.7.2016, n.3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”
- allegato E: Modello di formulario Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - *File editabile*
- allegato F: Modello dichiarazioni amministrative e negoziali
- allegato G: Modello “Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16”
- allegato H: Modello offerta tempo
- allegato I: Modello offerta migliorie ON/OFF
- allegato L: Modello offerta economica
- allegato M: Nota n.14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito degli appalti pubblici”
- allegato N: GPP\_CAM\_Edilizia\_dm\_11.10.17
- allegato O: Cronoprogramma dei lavori a base di gara- *File editabile*
- allegato P: Modello “Istanza di ammissione alla gara”
- allegato Q: Tabella del calcolo della garanzia fideiussoria provvisoria ex art.93, d.lgs. 50/16)
- allegato R: Modello ricognizione luoghi.

è consultabile e disponibile all’indirizzo della Piattaforma SINTEL, ricercando la presente procedura tramite il motore di ricerca bandi all’indirizzo: <http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

In caso di “soggetto gruppo” l’inserimento dei documenti nel Sistema SINTEL avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario o capofila.

Si precisa che la dimensione massima di ciascun file inserito nel Sistema è pari a 140 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche all’offerta economica prodotta in automatico dal Sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. In ogni caso, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di lavori pubblici oggetto della presente procedura di gara, per quanto concerne la offerta economica, gli oneri di sicurezza e i costi della manodopera, rileva esclusivamente quanto indicato nell’allegato L: Modello offerta economica.

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, senza condizione o riserva alcune, tutte le clausole e condizioni riportate nella *lex specialis* di gara.

## **2. OGGETTO DEI LAVORI, COSTO DELLA MANODOPERA E SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI:**

L’appalto di lavori ai sensi dell’art.59, comma 1, terzo periodo, d.lgs. 50/16 ha per oggetto l’esecuzione *a corpo* di tutte le opere e provviste occorrenti per realizzare e dare completamente ultimati i lavori di “*Realizzazione di un nuovo polo scolastico a Costigliole Saluzzo (CN), comprendente la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la palestra a servizio*”, in Costigliole Saluzzo (CN), quali risultanti dal **Progetto Esecutivo** redatto in conformità all’art. 23, comma 8, d.lgs. 50/16, nonché agli artt. 33 e ss., dpr 207/10, validato dal RUP ai sensi dell’art. 26, comma 8, d.lgs. 50/16 in data 16/05/2019, approvato dal Comune e posto a base di gara, come dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di appalto-parte normativa e parte tecnica, parte integrante del **Progetto Esecutivo** posto a base di gara.

**L’importo** a base di gara per la **realizzazione a corpo delle opere** ammonta a € **4.620.000,00** oltre iva, comprensivo di € **60.000,00** per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso, quali risultanti dal **Progetto Esecutivo**.

Sistema di realizzazione dei lavori: **a corpo** ai sensi dell’art.59, comma 5 bis, d.lgs. 50/16. Pertanto per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

L’importo contrattuale a corpo comprenderà e compenserà tutti i lavori, gli oneri di sicurezza

aziendali per il rispetto delle norme preesistenti, gli oneri per la sicurezza ex art.100 del d.lgs.81/08, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto – parte normativa e parte tecnica, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal **Progetto Esecutivo** dell'opera.

Il costo della manodopera di cui all'art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/16 è quantificato in complessivi **€ 927.549,19**.

**3. IMPORTO A BASE D'ASTA (COMPRESI ONERI SICUREZZA EX ART.100, D.LGS. 81/08 SMI) E SUBAPPALTO:**

Le opere da realizzarsi a corpo a base di gara ammontano complessivamente a **€ 4.620.000,00** (di cui **€ 60.000,00** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 100 e all. XV - art.4, d.lgs. 81/08), oltre iva, e risultano appartenenti alle seguenti categorie di attestazione SOA di cui al combinato disposto degli artt. 216, comma 14, d.lgs. 50/16, 60 e ss e allegato A dpr 207/10:

DETTAGLIO SOA	CATEGORIE	Importo da Q.E.	<b>€ 4.560.000,00 + € 60.000,00</b> (per oneri sicurezza ex art.100 del d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso) = <b>€ 4.620.000,00</b>
CATEGORIE GENERALI			PERCENTUALE
<b>OG1</b> – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI		<b>Euro 2.895.558,81 + Euro 38.099,46</b> (per oneri sicurezza ex art.100 del d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso) = <b>Euro 2.933.658,27</b>	63,50%
<b>OG11</b> – IMPIANTI TECNOLOGICI <sup>3</sup>		<b>Euro 1.000.000,00 + Euro 13.157,89</b> (per oneri sicurezza ex	21,93%

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.79, comma 16 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. si precisa che le lavorazioni che compongono la categoria OG11 pari a **Euro 1.013.157,89** sono le seguenti:

OS3 – Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	<b>Euro 183.794,45 + Euro 2.418,35</b> (per oneri sicurezza ex art.100 del d.lgs 81/2008 non sogetti a ribasso) = <b>Euro 186.212,80</b>	18,38%
---	--	--------

	<i>art.100 del d.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso) = Euro 1.013.157,89</i>	
<b>OS32</b> – STRUTTURE IN LEGNO	<i>Euro 329.154,98 + Euro 4.330,99 (per oneri sicurezza ex art.100 del d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso) = Euro 333.485,97</i>	7,22%
<b>OS6</b> – FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	<i>Euro 335.286,21 + Euro 4.411,66 (per oneri sicurezza ex art.100 del d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso) = Euro 339.697,87</i>	7,35%

- Categoria: **OG1**: (edifici civili e industriali); Qualificazione obbligatoria: si; Importo: € 2.933.658,27 di cui € 38.099,46 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a ribasso; %: 63,50%; Prevalente: P (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. oo-bis del d.lgs. n.50/16); Subappaltabile: si, **max 49,99% della categoria medesima** ai sensi e nei limiti dell'art.105, comma 1, secondo e terzo periodo e comma 2, terzo periodo del d. lgs. n. 50/16 come modificato e integrato dall'art.49 del d.l. n. 77/21 conv. in legge n. 108/21. Per la Categoria **OG1** è ammesso l'avvalimento ex art.89, d.lgs. 50/16.

- Categoria: **OG11**: (impianti tecnologici); Qualificazione obbligatoria: si; Importo: € 1.013.157,89 di cui € 13.157,89 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a ribasso; %: 21,93%; Scorporabile (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. oo-ter del d.lgs. n.50/16); Subappaltabile: si, **max 30%** ai sensi dell'art.105, comma 5, del d. lgs. n. 50/16 e nei limiti dell'art.105, comma 2, terzo periodo del d. lgs. n. 50/16 come modificato e integrato dall'art.49 del d.l. n. 77/21 conv. in legge n. 108/21, e dell'art. 1, commi 1 e 2 e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (Categoria SIOS ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del d. lgs. n. 50/16 > **10%** dell'importo totale dei lavori a base di gara). Per la Categoria **OG11 non** è ammesso l'avvalimento (cfr. art. 89, comma 11, del d. lgs. n. 50/16).

---

OS28 – Impianti termici e di condizionamento	<i>Euro 355.674,31 + Euro 4.679,93 (per oneri sicurezza ex art.100 del d.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso) = Euro 360.354,24</i>	35,57%
OS30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	<i>Euro 460.531,24 + Euro 6.059,62 (per oneri sicurezza ex art.100 del d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso) = Euro 466.590,86</i>	46,05%

Con riguardo alla Categoria **OG11** si richiama il *Comunicato del Presidente AVCP del 24 giugno 2011* inerente il *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007* a cui aderisce la Stazione appaltante. Pertanto l'appaltatore dovrà, al momento della esecuzione delle lavorazioni impiantistiche **OG 11**, essere in possesso dell'abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a), c), d), g) del dm 37/08.

- Categoria: **OS32**: (strutture in legno); Qualificazione obbligatoria: si; Importo: € 333.485,97 di cui € 4.330,99 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a ribasso; %: 7,22%; Scorporabile (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. oo-ter del d.lgs. n.50/16); Subappaltabile: si, **max 100,00%** ai sensi e nei limiti dell'art.105, comma 2, terzo periodo del d. lgs. n. 50/16 come modificato e integrato dall'art.49 del d.l. n. 77/21 conv. in legge n. 108/21 e dell'art. 1, commi 1 e 2 e dell'art. 2, comma 1, lett. q), del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (Categoria SIOS ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del d. lgs. n. 50/16 < **10%** dell'importo totale dei lavori a base di gara). Per la Categoria **OS32** è ammesso l'avvalimento.

- Categoria: **OS6**: (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi); Qualificazione obbligatoria: no; Importo: € 339.697,87 di cui € 4.411,66 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a ribasso; %: 7,35%; Scorporabile (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. oo-ter del d.lgs. n.50/16); Subappaltabile: si, **max 100,00%** ai sensi e nei limiti dell'art.105, comma 2, terzo periodo del d. lgs. n. 50/16 come modificato e integrato dall'art.49 del d.l. n. 77/21 conv. in legge n. 108/21. Per la Categoria **OS6** è ammesso l'avvalimento ex art.89, d.lgs. 50/16.

Ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. a) del d.l. n. 77/21 conv. in legge n. 108/21 - in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - l'ammontare complessivo delle lavorazioni subappaltabili delle categorie **OG1, OG11, OS32 e OS6 non può comunque superare** la quota del **49,99%** dell'importo complessivo del contratto di lavori.

L'Offerente che non manifesti in sede di offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto decadrà dalla possibilità di far eseguire i lavori da imprese subappaltatrici.

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13<sup>4</sup>, del d. lgs. n. 50/16, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

---

4 Il comma 13 asserisce: “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.”

**In base all'art. 1, c. 18, legge 55/2019, di modifica del d.lgs. 50/16, non è richiesta in sede di offerta l'indicazione della terna di subappaltatori.**<sup>5</sup>

In punto di subappalto, all'atto dell'offerta ai sensi dell'art.105, comma 4, d.lgs. 50/16, l'offerente dovrà indicare esplicitamente nei **limiti consentiti dalla normativa e dalla *lex specialis* di gara, quali lavorazioni** - di cui all'*allegato B "documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OG1"*, all'*allegato B "documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OS32"*, all'*allegato B "documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OG11"*, all'*allegato B "documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OS6"*, - **intende subappaltare** e la relativa **quota espressa in percentuale** sul complessivo importo contrattuale<sup>6</sup>, avvalendosi del modello di formulario *allegato E – DGUE* (Documento di Gara Unico Europeo, Parte II, sezione D<sup>7</sup>).

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO SOGGETTO A RIBASSO:

€ **4.560.000,00** (€ 4.620.000,00 - € 60.000,00 per oneri di sicurezza ex art.100 e all. XV - art.4.1.4, d.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso).

**4. CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE:**

Vedasi precedente par. 3. IMPORTO A BASE D'ASTA (COMPRESI ONERI SICUREZZA EX ART.100, D.LGS. 81/08 SMI) E SUBAPPALTO.

---

<sup>5</sup> "18. **Fino al 31 dicembre 2023**, è altresì sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore" (termine differito dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021).

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. a) del d.l. n. 77/21 conv. in legge n. 108/21 - in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - l'ammontare complessivo delle lavorazioni subappaltabili delle categorie OG1, OG11, OS32 e OS6 **non può comunque superare la quota del 49,99% dell'importo complessivo del contratto di lavori.**

<sup>7</sup> Per quanto riguarda le lavorazioni di cui all'*allegato B "documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OG1"*, all'*allegato B "documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OS32"*, all'*allegato B "documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OG11"*, all'*allegato B "documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OS6"*, il concorrente, qualora non fosse bastevole l'allegato E – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), Parte II, sezione D, potrà allegare al DGUE separata dichiarazione integrativa, sottoscritta con firma digitale, con la indicazione delle lavorazioni che intende subappaltare.

Richiesto possesso attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai sensi dell'art.216, comma 14, d.lgs. 50/16, artt.60 e sgg, dpr 207/10.

Ai sensi dell'articolo 63, comma 1, dpr 207/10 le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 in corso di validità, ad esclusione delle imprese attestate SOA in classifica I e II.

## **5. PROCEDURA DI GARA:**

Procedura aperta ex artt. 36, 40, 52, 58, 59, comma 1 e 60, d.lgs. 50/16, d.l. 76/20 conv. in legge 120/20, d.l. 77/21 conv. in legge 108/21 e secondo la disciplina di cui all'art.216, d.lgs. 50/16, artt. 60 e sgg e allegato A, dpr 207/10.

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime. Non sono altresì ammesse “offerte economiche” e/o “offerte riduzione tempo esecuzione dei lavori” in aumento rispetto ai rispettivi importi a base di gara.

**Ammesse migliorie** nei limiti indicati nell'Allegato C: elementi di valutazione e criteri motivazionali - *parametri di valutazione di natura tabellare ON/OFF*. Si rammenta che le eventuali migliorie proposte non vincoleranno il Comune, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, in ogni caso di farle eseguire o meno.

**Non** è autorizzata la presentazione di varianti ex art.95, comma 14, d.lgs. 50/16.<sup>8</sup>

## **6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

---

<sup>8</sup> Si richiama Consiglio di Stato, sentenza n. 6793/2019, **che in punto di differenza tra soluzioni migliorative e varianti**, precisa che *“le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che ne disegnano i limiti.”*

Pertanto, secondo questo principio, le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto a base di gara meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

ex art. 95, commi 2, 6 e 13, ultimo periodo, d.lgs. 50/16, in base ai seguenti elementi di natura qualitativa e quantitativa:

a1) offerta tecnica: max punti 85 [parametri *qualitativi* D), E), F), G), H), I) + parametro *quantitativo* “tempo utile di esecuzione del contratto” J) + parametri *tabellari* ON/OFF-migliorie A), B), C)]

a2) offerta economica: max punti 15 [ribasso percentuale offerto K)]

b1) elementi qualitativi: max punti 57 [parametri *qualitativi* D), E), F), G), H), I)]

b2) elementi tabellari ON/OFF: max punti 23 [parametri *tabellari* ON/OFF-migliorie A), B), C)]

b3) elementi quantitativi: max punti 20 [parametro *quantitativo* “tempo utile di esecuzione del contratto” J) + ribasso percentuale offerto K)].

*Elementi di valutazione; pesi; criteri motivazionali:* vedasi *allegato C*, il quale costituisce parte integrante del presente disciplinare di gara, anche per quanto concerne le clausole ivi previste a pena di esclusione.

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata *mediante* l'applicazione del *metodo aggregativo-compensatore* con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a) i} ]$$

*dove:*

$C_{(a)}$  = *indice di valutazione dell'offerta (a);*

$n$  = *numero totale dei requisiti*

$W_i$  = *peso o punteggio attribuito al requisito (i);*

$V_{(a) i}$  = *coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;*

$\sum_n$  = *sommatoria.*

L'offerta più vantaggiosa risulterà quella con il migliore punteggio numerico finale.

I coefficienti  $V_{(a) i}$  sono determinati:

a) per quanto riguarda i parametri di valutazione di natura qualitativa quali D), E), F), G), H), I) di cui all'Allegato C, attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari componenti la commissione giudicatrice ex art. 77 d.lgs. 50/16 ("commissione") mediante il "*confronto a coppie*", seguendo le "*linee guida*" sotto riportate.

Una volta terminati i "*confronti a coppie*", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari componenti la commissione. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

b) per quanto riguarda i parametri di valutazione di natura quantitativa J), K) di cui all'Allegato C, quali il "*tempo utile di esecuzione del contratto*" e il "*ribasso percentuale offerto*":

- il "*tempo utile di esecuzione del contratto*" J):

- attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'elemento offerto più conveniente per la stazione appaltante ("*tempo utile di esecuzione del contratto*": massima riduzione di numero di giorni offerta), e coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell'elemento offerto pari a quello posto a base di gara ("*tempo utile di esecuzione del contratto*": riduzione di numero di giorni offerta pari a zero). esempio:

*concorrente A* offre: riduzione tempo utile di esecuzione: pari a 20 gg.; *concorrente B* offre: riduzione tempo utile di esecuzione: pari a 30 gg.; *concorrente C* offre: riduzione tempo utile di esecuzione: pari a 10 gg.; *concorrente D* offre: riduzione tempo utile di esecuzione: pari a 0 gg. In tale caso la migliore offerta è quella del concorrente B, seguita da quella del concorrente A, poi da quella del concorrente C e, infine, da quella del concorrente D.

Valore ponderale "*tempo utile di esecuzione del contratto*" = 5 punti

- il "*ribasso percentuale offerto*" K):

- attraverso la formula "bilineare":

$$C_i \quad (\text{per } A_i \leq A \text{ soglia}) = X (A_i / A \text{ soglia})$$

$$C_i \quad (\text{per } A_i > A \text{ soglia}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A \text{ soglia}$  = media aritmetica dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X$  = 0,90

$A \text{ max}$  = valore del ribasso percentuale offerto più conveniente

Valore ponderale offerta economica = 15 punti

c) per quanto riguarda i parametri di valutazione di natura tabellare ON/OFF A), B), C) di cui all'Allegato C, quali le "migliorie-criterio tabellare ON/OFF":

- attraverso i criteri tabellari ON/OFF.

Valore ponderale criteri tabellari ON/OFF = 23 punti.

La commissione attribuirà i punteggi relativi al "tempo utile di esecuzione del contratto" e ai parametri di valutazione di natura tabellare "migliorie-criterio tabellare ON/OFF" di cui all'Allegato C, solo dopo l'attribuzione dei punteggi riguardanti i criteri di natura qualitativa di carattere discrezionale.

Si precisa che gli elementi tecnici "tempo utile di esecuzione del contratto" e "migliorie-criterio tabellare ON/OFF" rientrano nella busta telematica "B1" da inserirsi segregata (chiusa) nella busta telematica "B - Offerta tecnica". La busta telematica "B1" rimarrà segregata (chiusa) fino all'ultimazione della valutazione dei parametri qualitativi dell'offerta tecnica (parametri qualitativi D), E), F), G), H), I). La busta telematica "B1" sarà aperta in seduta pubblica dalla commissione.

L'offerta tecnica [parametri *qualitativi* D), E), F), G), H), I) + parametro *quantitativo* “*tempo utile di esecuzione del contratto*” J) + parametri *tabellari* ON/OFF-migliorie A), B), C)] che, prima della riparametrazione, non abbia ottenuto una valorizzazione pari ad almeno **42 (quarantadue)** punti, non sarà ammessa al prosieguo della gara e quindi alla fase di apertura e valutazione della offerta economica [parametro K) - “*ribasso percentuale offerto*”].

In seguito la commissione procederà in seduta pubblica alla apertura della busta telematica “C” e alla valutazione della offerta economica [parametro K) - “*ribasso percentuale offerto*”] di tutti i concorrenti che hanno ottenuto una valorizzazione dell'offerta tecnica almeno pari a **42 (quarantadue)** punti.

Indi la commissione, prima di effettuare la riparametrazione dell'offerta tecnica, procederà, se richiesto dal RUP, all'eventuale supporto istruttorio al RUP medesimo per la verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo le disposizioni previste dal successivo punto *sub* 7. del presente Disciplinare. Le determinazioni decisorie in materia di offerte anomale inerenti la ammissione o la esclusione resteranno di esclusiva competenza del RUP.

Riparametrazione: si precisa che la commissione giudicatrice procederà a valle dell'eventuale *sub* procedimento di verifica delle offerte anomale, alla riparametrazione in modo che i singoli punteggi ottenuti dell'offerta tecnica (parametri *tabellari* ON/OFF + parametri *qualitativi* + parametro *tempo di esecuzione lavori*) siano riparametrati al punteggio massimo complessivamente previsto per l'offerta tecnica, attribuendo il punteggio massimo di **85** punti all'offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio più alto e raggugiando i punteggi delle altre offerte in proporzione.

Si precisa altresì che la commissione - in seduta pubblica, in caso di esclusione delle offerte successivamente (i) alla apertura delle buste telematiche “B1” (“*tempo utile di esecuzione del contratto*” e/o “*migliorie-criterio tabellare* ON/OFF”) e/o (ii) alla apertura delle buste telematiche “C” (“*ribasso percentuale offerto*”) e/o (iii) al *sub* procedimento di verifica delle offerte sospette di anomalia a seguito della verifica delle stesse operata dal RUP in contraddittorio

a norma dell'art. 97 commi 4 e ss. gg. del d.lgs. 50/16 - procederà alla redistribuzione ai concorrenti non esclusi *sub* (i) e/o (ii) e/o (iii) dei punteggi per ciascuno dei parametri di valutazione e alle determinazioni conseguenti. La commissione indi procederà alla riparametrazione nei termini e con le modalità sopra indicate e, da ultimo, alla rideterminazione della graduatoria finale provvisoria e alla nuova proposta di aggiudicazione.

\* \* \*

*LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE*


La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento *qualitativo* delle varie offerte D), E), F), G), H), I) è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi *ultra*), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Vedasi di seguito la tabella triangolare:

	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	...	...	<b>N</b>
<b>A</b>							



\* \* \*

Per la valutazione di ogni elemento *qualitativo* delle varie offerte D), E), F), G), H), I) qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il seguente metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in tale ipotesi la commissione giudicatrice procederà alla eventuale redistribuzione dei punteggi e alla riparametrazione dell'offerta tecnica nei termini e con le modalità di cui sopra.

\* \* \*

## **7. ANOMALIA DELL'OFFERTA:**

Successivamente alla formazione della graduatoria finale provvisoria (redatta, per la componente tecnica, in base ai punteggi conseguiti da ogni concorrente prima della riparametrazione), la commissione giudicatrice individua quindi le eventuali offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/16<sup>9</sup> ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 50/16 appaiono, sulla base di ben individuati e specifici elementi, potenzialmente anomale, ferma restando in tale ultimo caso la facoltà del RUP di decidere al riguardo della congruità dell'offerta, sospendendo le operazioni di gara.

Ai fini della verifica dell'anomalia, per la componente dell'offerta tecnica, si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice prima della riparametrazione.

La verifica delle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto/ausilio istruttorio della commissione giudicatrice, secondo quanto indicato nelle Linee guida ANAC n. 3 (testo del 26 ottobre 2016 aggiornato a seguito della deliberazione del Consiglio n. 1007 in data 11 ottobre 2017).

A tal fine il RUP richiede - tramite la messaggistica del Portale - al concorrente (o ai concorrenti) la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni utili a giustificare l'offerta tecnico-economica formulata, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta stessa ritenute anomale. Il RUP assegna al concorrente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta per la trasmissione alla stazione appaltante, tramite la messaggistica del Portale, delle anzidette giustificazioni.

Il RUP si riserva facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di una o più o di tutte le offerte sospettate di essere anomale.

Il RUP, in ragione della particolare complessità delle valutazioni, come sopra indicato, può avvalersi del supporto/ausilio della commissione, in una o più sedute a carattere riservato. Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, laddove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, a tal fine

---

<sup>9</sup> Si richiama quanto previsto dall'art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/16:

*“3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.”*

assegnando un termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per il riscontro.

**Il RUP esclude**, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/16, **le offerte che**, sulla base dell'esame degli elementi forniti con le spiegazioni di cui sopra **risultino**, nel complesso, **inaffidabili o non serie o incongrue o non sostenibili o non realizzabili**.

All'esito del procedimento di verifica effettuata dal RUP, la commissione - previa comunicazione ufficiale tramite l'area messaggi del Portale a tutti gli offerenti effettuata dal RUP - in seduta pubblica comunicherà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta determinate/disposte dal RUP.

Indi la commissione procederà alle determinazioni conseguenti, alla riparametrazione per la componente tecnica secondo i termini e le modalità sopra indicate (*cf.* par. 6.) e alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, comunicando al RUP l'esito delle proprie determinazioni ai fini del successivo invio della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano il medesimo punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, previa convocazione presso la sede della stazione appaltante degli offerenti pari merito, ad individuare il concorrente primo in graduatoria.

Successivamente la proposta di aggiudicazione fatta propria dal RUP, sarà trasmessa alla stazione appaltante, la quale potrà procedere all'aggiudicazione definitiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, d.lgs. 50/16.

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale (*cf.* art.32, comma 7, d.lgs. 50/16).

## **8. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI:**

Il tempo utile a base di gara per l'esecuzione dell'appalto decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori è stimato in complessivi **600 (seicento)** giorni naturali e consecutivi (come da cronoprogramma allegato agli atti di gara e *allegato O – "Cronoprogramma dei lavori a base di gara"- File editabile*).

Nel suddetto tempo utile debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climaticamente

sfavorevoli, nonché i tempi di riposo giornalieri, settimanali e feriali dei lavoratori.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato rispetto al tempo utile per l'esecuzione dei lavori risultante dall'offerta, verrà applicata una penale come da capitolato speciale di appalto e da "Schema di contratto".

#### **9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:**

L'intervento verrà realizzato con risorse finanziarie derivanti da contributo Regione Piemonte a valere su mutuo BEI.

#### **10. CONSEGNA LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO, SAL, CERTIFICATI DI PAGAMENTO, COLLAUDO PROVVISORIO:**

I lavori dovranno essere terminati entro 600 gg naturali e consecutivi dalla consegna (dai quali dovrà essere detratta l'eventuale riduzione di giorni proposta dall'appaltatore in sede di offerta).

La contabilità a corpo sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dal capitolato speciale di appalto e dallo "Schema di contratto". Si richiama l'art.59, comma 5-bis, d.lgs. 50/16 che dispone:

*"5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo..... Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. ...."*

I lavori saranno soggetti a collaudo provvisorio ex art.102 del d.lgs. 50/16 in conformità a quanto stabilito dal capitolato speciale di appalto e dallo "Schema di contratto".

#### **11. PAGAMENTI:**

In acconto e a saldo nei termini previsti dal capitolato speciale di appalto e dallo "Schema di contratto".

#### **12. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE**

##### **12.1 REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO**

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software e hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all'elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall'AgID (<http://www.agid.gov.it>), tutto ai sensi del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.134) e della ulteriore normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate di cui al regolamento europeo 910/2014 (eIDAS).

L'accesso alla piattaforma SINTEL è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

- dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600;
- accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;
- abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma SINTEL in tutte le sue funzionalità:

- Internet Explorer 7, 8 e 9;
- Mozilla Firefox 10 e superiori;
- Google Chrome.

È possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.

Le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in SINTEL non sono garantite con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8.

## 12.2 MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre il termine perentorio fissato per l'invio delle offerte, gli operatori economici interessati dovranno inserire a Sistema sulla piattaforma informatica SINTEL la documentazione amministrativa (busta telematica "A"), l'offerta tecnica (busta telematica "B", contenente al proprio interno anche la busta telematica "B1") segregata (chiusa) e l'offerta economica (busta telematica "C") di cui ai successivi par. **14.**, **16.**, **17.**

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID e Password), a mezzo della quale verrà identificato dalla stazione appaltante, e la password.

Per ulteriori approfondimenti verificare nella sezione “HELP >> Domande Frequenti degli Operatori Economici” sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. all’indirizzo web [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) ([www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)) oppure scrivere una e-mail all’indirizzo [supporto@arcalombaria.it](mailto:supporto@arcalombaria.it) per formulare domande o richieste. Qualora l’operatore economico non abbia trovato risoluzione alle proprie problematiche, potrà prendere contatto con il Contact Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) al Numero Verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 - assistenza in lingua italiana).

### 12.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse dagli offerenti esclusivamente in formato elettronico pena l’esclusione.

Termine per la presentazione e pubblicazione delle offerte telematiche sulla piattaforma SINTEL: entro e non oltre il **04/10/2021 Ora: 12:00:00** (termine perentorio), pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Il rispetto di tale termine rimane a esclusivo rischio dei mittenti, per cui la stazione appaltante non si assume responsabilità alcuna.

È possibile procedere alla sostituzione del plico telematico già trasmesso, al reinvio del plico telematico e alla pubblicazione delle offerte telematiche entro il termine perentorio sopra indicato.

L’operatore economico registrato a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:

- una “busta telematica” - “A” contenente la “documentazione amministrativa” di cui al successivo par. **14.**
- una “busta telematica” - “B” contenente l’“offerta tecnica” di cui al successivo par. **16.** contenente al proprio interno anche la busta telematica “B1”) segregata (chiusa).
- una “busta telematica” - “C” contenente l’“offerta economica” di cui al successivo par. **17.**

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si

segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte (pubblicazione delle offerte telematiche sulla Piattaforma SINTEL). Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B.: come precisato nel documento allegato A “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL” (cui si rimanda; si rinvia altresì all’apposito link sul Portale [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) (o [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)) per possibili aggiornamenti di detto allegato), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati e, salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in essa contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

ATTENZIONE: le performance di caricamento dei file all’interno della Piattaforma SINTEL dipendono dalle dimensioni degli stessi (vedasi allegato A “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL” (cui si rimanda; si rinvia altresì all’apposito link sul Portale [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) (o [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)) per possibili aggiornamenti). In generale, effettuare l’upload di file di grandi dimensioni attraverso Internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da SINTEL, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l’offerta comprenda file di grandi dimensioni, si evidenzia l’importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

#### 12.4 ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

In caso di partecipazione in forma aggregata, il concorrente prima di iniziare il percorso guidato “Invia offerta”, accedendo al Dettaglio di una procedura, ha a disposizione nel menu di sinistra la voce “Partecipazione in forma aggregata”, che consente la creazione di nuove forme di raggruppamento, diverse dalla forma singola, attraverso la pagina “Crea forma aggregata di partecipazione”.

Il concorrente mandatario dovrà dapprima inserire un nome per la forma aggregata di partecipazione, e selezionare poi da una combo-box, intestata “Seleziona forma aggregata di partecipazione”, una delle modalità di partecipazione elencate dalla tendina (Raggruppamento temporaneo di imprese, etc.).

Una volta cliccato su “Seleziona”, la pagina si aggiornerà con tre nuovi campi (Ragione sociale, Partita IVA e Codice fiscale); il concorrente mandatario dovrà quindi inserire i riferimenti delle “imprese mandanti” (ovvero degli altri membri componenti il raggruppamento).

Una volta selezionata una “Ragione sociale” (digitando le prime tre lettere vengono individuati gli operatori economici registrati a SINTEL attraverso auto completamento), i campi “Partita IVA” e “Codice Fiscale” si valorizzano automaticamente. L’utente ha comunque la possibilità di compilare manualmente oppure modificare tutti e tre i campi.

Il concorrente mandatario confermerà i dati inseriti cliccando su “Aggiungi”: comparirà nella parte inferiore della pagina una tabella riepilogativa che riporta i dati inseriti relativi a ciascuna impresa (ovvero a ciascun membro del raggruppamento). Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, il concorrente dovrà cliccare su “Conferma”, e verrà reindirizzato alla pagina “Partecipazione in forma aggregata”. Sarà ora visibile una tabella, contenente la forma aggregata creata.

Per ulteriori informazioni relative alla partecipazione in forma aggregata e alle modalità di sottomissione dell’offerta in forma aggregata si rimanda ai par. 6.1 e 6.2 del “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici - PARTECIPAZIONE ALLE GARE”, messo a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) (o [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)) nella sezione Help: “Guide e Manuali”.

L’offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del d.lgs. 50/16 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del d.lgs. 50/16, a mezzo della messaggistica della Piattaforma SINTEL di confermare, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni ai concorrenti la produzione: (i) di una dichiarazione dell’offerente sottoscritta con firma digitale attestante che il termine di validità dell’offerta è prorogata di ulteriori 90 giorni e (ii) di un documento sottoscritto con firma digitale dal fideiussore attestante la proroga della validità della cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria provvisoria di ulteriori 90 giorni. La conferma di

validità dell'offerta e la proroga della validità della cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria, va inviata alla stazione appaltante a mezzo della messaggistica della Piattaforma SINTEL.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine perentorio succitato sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara e pertanto sarà escluso dalla procedura di gara.

#### 12.5 NEGOZIAZIONE TELEMATICA

La stazione appaltante intende dar corso ad una negoziazione telematica, gestita mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, mediante procedura aperta e con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 36, 40, 52, 58, 60 del d.lgs. 50/16, d.l. 76/2020, conv. in legge 120/20, e d.l. 77/2021, conv. in legge 108/21, all'interno del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Piattaforma SINTEL, con la presentazione da parte degli offerenti delle buste telematiche "a"- documentazione amministrativa, "b"-offerta tecnica e "c" - offerta economica, nei termini e con le modalità operative sopra descritti e nell'allegato A "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL" a cui si rimanda espressamente e ai relativi eventuali aggiornamenti pubblicati sulla Piattaforma SINTEL.

Tutta la documentazione di gara è consultabile e disponibile sulla Piattaforma SINTEL, ricercando la presente procedura tramite il motore di ricerca bandi all'indirizzo: <http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

Avvertenze:

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dalla *lex specialis* di gara per la pubblicazione delle offerte telematiche sulla Piattaforma SINTEL, inviare una nuova offerta.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il Sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio del 04/10/2021 Ora: 12:00:00.

\*\*\*

### **13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La seduta pubblica si terrà il giorno **05/10/2021** alle **ore 10:00** presso la sede del Comune con collegamento da remoto.

In applicazione della Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con Delibera del Consiglio dell'Autorità in data 11 ottobre 2017, n. 1007 (Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»), il controllo della documentazione amministrativa, è svolto da un **seggio di gara** istituito *ad hoc* dalla stazione appaltante (in seguito anche “**seggio**”).

Si precisa che sia per ragioni correlate alla epidemia Covid-19 (protocollo sanitario di sicurezza per accesso e uso degli uffici del Comune), sia per ragioni di trasparenza, la pubblicità delle operazioni della gara telematica verrà garantita agli offerenti tramite accesso da remoto mediante La piattaforma gotomeeting il cui link di accesso verrà trasmesso attraverso la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel prima della seduta.

Il **seggio** procederà a verificare la tempestiva presentazione dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti secondo l'ordine cronologico di arrivo, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale.

In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, d.lgs. 50/16, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, mediante l'area messaggi del Portale, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il seggio dopo aver verificato la regolare presentazione delle buste telematiche, procederà a:

- a- verificare la documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica “A” presentata dagli offerenti e alle conseguenti determinazioni;
- b- verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte riconducibili ad unico centro decisionale in base ad indici soggettivi e/od oggettivi legati da un nesso oggettivo di gravità,

precisione e concordanza e alle conseguenti determinazioni (art. 80, comma 5, lett. m, d.lgs. 50/16);

c- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c), d.lgs. 50/16 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e i consorziati dalla gara. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c), d.lgs. 50/16, si precisa infatti che, ai sensi dell’art.48, comma 7, ultimo periodo, d.lgs. 50/16, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati indicati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale;

d- verificare l’insussistenza delle fattispecie di cui all’art.48, comma 7, primo periodo, d.lgs. 50/16;

e- verificare il possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, d.lgs. 50/16) e di ordine speciale (combinato disposto degli artt.83, comma 2 e 216, comma 14, d.lgs. 50/16) dei concorrenti (i) sulla base delle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale, (ii) sulla base delle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale avvalendosi ai sensi dell’art.85, d.lgs. 50/16 del modello di formulario DGUE (Documento di Gara Unico Europeo, approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16 e adattato con circolare MIT n.3 del 18.7.2016), come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi e (iii) sulla base dei riscontri con le risultanze del “Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, istituito presso l’Osservatorio ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 50/16, acquisendo d’ufficio, ai sensi dell’art.43, dpr 445/00 e dell’art.18, comma 2, legge 241/90, le attestazioni rilasciate dalle SOA e le eventuali “annotazioni” (anche a mezzo - in applicazione dell’art.216, comma 13, d.lgs. 50/16 - del sistema AVCPASS);

f- nel caso di partecipazione di imprese di altri Paesi U.E. non in possesso dell’attestazione SOA<sup>10</sup>,

---

<sup>10</sup> Per imprese stabilite in Paesi UE, qualora non dispongano legittimamente della firma digitale, la partecipazione (con riguardo alle dichiarazioni) è ammessa nel rispetto di quanto previsto dall’art.3, dpr 445/00.

Per imprese stabilite in Paesi extra-UE, la partecipazione è ammessa nel rispetto del “principio di reciprocità” e di quanto appresso indicato.

Per le imprese stabilite in Paesi extra-UE, fatti salvi eventuali specifici accordi tra Italia/ Paese extra-U.E. o U.E./Paese extra-U.E. (vedasi anche art.3, dpr 445/00) o convenzioni internazionali, le autodichiarazioni richieste dalla legge di gara, vanno rese in forma giurata o, in subordine, in forma solenne, innanzi alla competente autorità in base alla normativa del Paese extra-U.E. di stabilimento, con sottoscrizione legalizzata nelle forme di legge dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento e accompagnate da traduzione giurata nelle forme di legge, oppure con apposizione di

le imprese devono produrre una dichiarazione sottoscritta con firma digitale -eventualmente avvalendosi ai sensi dell'art.85, d.lgs. 50/16 del modello di formulario DGUE - come prova documentale preliminare, di possedere requisiti di ordine speciale equivalenti a quelli prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla gara (ai sensi del combinato disposto degli artt.49, d.lgs. 50/16 e 62, dpr 207/10).

La Piattaforma elettronica di negoziazione garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente infatti di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

La gestione telematica – secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa – *“permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte”* (TAR Veneto, sez. III, 13.03.2018, n. 307).

Secondo il Consiglio di Stato, *“la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella “conservazione” dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte”* (Consiglio di Stato, sez. III, 25.11.2016 n. 4990; Cfr. sez. V, 29.10.2014 n. 5337; sez. III, 03.10.2016 n. 4050).

Secondo il TAR Napoli, 02.03.2020 n. 957 *“A tale orientamento del giudice d'appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che “nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'art. 58, d.lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle*

---

*“postilla” per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia del 1961 e accompagnate da traduzione giurata nelle forme di legge.*

*procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica” (T.A.R. Veneto, Sezione III 13 marzo 2018; n. 307; T.A.R. Puglia Bari, Sezione III 2 novembre 2017, n. 1112; T.A.R. Sardegna, Sezione I 29 maggio 2017 n. 365).*

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e proceduto all’eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9, del d.lgs. 50/16 [ai fini del soccorso istruttorio si assegnerà al concorrente a mezzo della messaggistica della Piattaforma SINTEL un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, entro cui lo stesso potrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie], il **seggio** procederà a redigere apposito verbale delle attività svolte e consegnerà tutti gli atti al RUP.

Il RUP adotterà i provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Il RUP provvederà agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del d.lgs. 50/16.

L’art. 76, comma 2-bis citato asserisce:

*“ Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”*

Successivamente previa comunicazione sede, giorno e ora tramite la messaggistica del Portale agli offerenti, si insedierà la commissione giudicatrice che procederà in seduta pubblica ad aprire le buste telematiche “B” e ad accertare la presenza e a identificare i documenti di offerta tecnica ivi contenuti e la loro rispondenza alla *lex specialis* di gara.

\* \* \*

Si precisa che i parametri tecnici meccanici della riduzione tempo (“*tempo utile di esecuzione del contratto*”) e delle “*migliorie-criterio tabellare ON/OFF*” rientrano nella busta telematica “B1” **inserita segregata** (chiusa) nella busta telematica “B - Offerta tecnica”. La busta telematica “B1” **rimarrà segregata** fino all’ultimazione della valutazione dei parametri *qualitativi* dell’offerta

tecnica (parametri *qualitativi* D), E), F), G), H), I). La busta telematica “B1” dei concorrenti sarà aperta in successiva seduta pubblica dalla commissione, ad avvenuta ultimazione della valutazione discrezionale delle offerte tecniche telematiche.

\* \* \*

Indi, la commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche telematiche (buste “B”) e all’assegnazione dei relativi punteggi. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

Successivamente, in nuova seduta pubblica, previa comunicazione sede, giorno e ora tramite la messaggistica del Portale agli offerenti, la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche buste telematiche “B”.

Successivamente la commissione in seduta pubblica procederà all’apertura delle buste telematiche “B1” (“*tempo utile di esecuzione del contratto*” e “*migliorie-criterio tabellare ON/OFF*”) e alla attribuzione in modo automatico del punteggio relativo all’elemento “*tempo utile di esecuzione del contratto*”, tramite interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore dell’elemento offerto più conveniente per la stazione appaltante (maggior numero di giorni di riduzione offerto), e il coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell’elemento offerto pari a quello posto a base di gara (nessuna riduzione di giorni) e alla attribuzione in modo automatico del punteggio tabellare relativo alle *migliorie-criterio tabellare ON/OFF* e, sulla base del risultato, stilerà la graduatoria provvisoria dell’offerta tecnica (parametri *qualitativi* D), E), F), G), H), I) + parametro *quantitativo* “*tempo utile di esecuzione del contratto*” J) + parametri *tabellari* “*migliorie-criterio tabellare ON/OFF*” A), B), C) e procederà all’inserimento dei punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti in Piattaforma.

L’offerta tecnica [parametri *qualitativi* D), E), F), G), H), I) + parametro *quantitativo* “*tempo utile di esecuzione del contratto*” J) + parametri *tabellari* “*migliorie-criterio tabellare ON/OFF*” A), B), C)] che non abbia ottenuto una valorizzazione pari ad almeno **42 (quarantadue) punti**, non sarà ammessa al prosieguo della gara.

Successivamente la commissione giudicatrice procederà sempre in seduta pubblica all’apertura delle buste telematiche economiche “C” ed alla attribuzione del punteggio relativo all’elemento “*ribasso percentuale offerto*” K), in modo automatico - tramite la precitata formula “bilineare” -

e, sulla base del risultato, stilerà la graduatoria provvisoria (offerta tecnica + offerta economica). Per il prosieguo delle operazioni di gara e la riparametrazione si richiama quanto disciplinato ai precedenti par. **6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE** e par. **7. ANOMALIA DELL'OFFERTA**.

Successivamente la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, d.lgs. 50/16 nei termini e modalità sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7 del d.lgs. 50/16, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo all'impresa aggiudicataria (*cf.* combinato disposto degli artt.32, comma 7, 83, commi 7 e 8, 85, 86, 87, 88 del d.lgs. 50/16).

La stazione appaltante provvederà a dare informazione ai concorrenti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.76 del d.lgs. 50/16.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace a seguito della comprova dei requisiti generali e speciali ai sensi dell'art. 216, comma 13 del d.lgs. 50/16, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass in applicazione della delibera AVCP n.111 del 20.11.2012 e della delibera ANAC n.157 del 17.2.2016, nonché in base alle autodichiarazioni e alle certificazioni prodotte dall'aggiudicatario e alle informazioni in possesso e/o acquisite dalla stazione appaltante, anche in relazione alle risultanze del Casellario Informativo dell'ANAC (art.216, comma 10 del d.lgs. 50/16).

\* \* \*

#### **14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Al primo *step* del percorso guidato "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la modalità di partecipazione rispondendo all'apposito campo e inserire negli appositi campi della busta telematica "A" - "documentazione amministrativa" la documentazione di seguito elencata e secondo le modalità indicate:

##### **A. Istanza di ammissione alla gara.**

L'**istanza di ammissione alla gara** (da predisporre preferibilmente secondo il modello *allegato P*

“Istanza di ammissione alla gara” al presente disciplinare o secondo modello equivalente predisposto dal concorrente) con apposta marca da bollo di € 16,00= deve essere indirizzata alla stazione appaltante, **sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell’offerente o da suo procuratore<sup>11</sup> o institore<sup>12</sup>**, e deve contenere il numero di telefono e PEC (o strumento equivalente per imprese estere) dell’impresa offerente per le comunicazioni ai sensi dell’art. 76, d.lgs. 50/16.

In caso di “soggetto gruppo” (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/16) costituendo l’istanza di ammissione deve essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità e forme sopra indicate da tutti i membri del “gruppo”.

In caso di “soggetto gruppo” (intendendo per tali i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/16) già costituito nelle forme di legge, l’istanza di ammissione alla gara, affinché le dichiarazioni a essa allegare possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex dpr 445/00 dai membri, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri del “gruppo”.

In allegato alla **istanza di ammissione alla gara** *sub* lett. **A.**, **il concorrente deve produrre:**

**B.** *dichiarazione* sottoscritta con firma digitale da soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l’offerente avvalendosi del modello di formulario *allegato E DGUE* (Documento di Gara Unico Europeo approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16) sotto forma di *file editabile*<sup>13</sup> + *dichiarazione integrativa* sottoscritta con firma digitale da

---

<sup>11</sup> Con in allegato copia (anche semplice) della procura generale o speciale.

<sup>12</sup> Con in allegato copia (anche semplice) della procura institoria.

<sup>13</sup> In base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3 del 18.7.2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” (*allegato D* al presente disciplinare di gara) gli offerenti per confermare la insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all’art.80, commi 1, 2, 3 4 e 5, d.lgs. 50/16, devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) *allegato E* al presente disciplinare di gara sotto forma di file editabile:

- compilando esclusivamente le parti di interesse [Parte II, Parte III, Parte IV (non occorre compilare le sezioni B e C), Parte VI],
- stampando il documento DGUE compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea, da sottoscrivere con firma digitale.
- inserendo il DGUE firmato digitalmente nella busta digitale “a”.

soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente attestante l'insussistenza delle cause

---

Il D.G.U.E. va firmato digitalmente dal titolare, dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal/i socio/i e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la società], dai membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione o i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la società], e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), o di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza ex lege n. 231/2001 o comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la società), dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si precisa altresì che le persone fisiche suddette (come definite dall'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16) dovranno dichiarare nel D.G.U.E., parte III, sezione C, anche la sussistenza di eventuali provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui al punto 2.2 delle Linee guida ANAC n. 6 aggiornate con deliberazione n.1008 dell'11.10.2017.

In alternativa il D.G.U.E. va sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.p.r. 445/00, unicamente dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, ove questi sia a diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti relativi anche agli altri soggetti-persone fisiche sopra elencati.

Per quanto riguarda le ipotesi "antimafia" di cui all'art. 80, comma 2, d.lgs. 50/16 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 d.lgs. 159/11 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, citato d.lgs.), si precisa che, nella compilazione dell'apposito riquadro riportato nella parte III, sezione sub D del modello di formulario per il D.G.U.E., occorre far riferimento in base al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/16 alla platea dei soggetti-persone fisiche individuati alla presente nota, ferma in caso di aggiudicazione la verifica antimafia dei soggetti individuati dall'art. 85 d.lgs. 159/11. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16, avvalendosi del modello *allegato G - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente)<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> **NB:** si precisa che ai sensi dell'art. 7 ("Entrata in vigore") del d.lgs. n. 122 del 2018 "*Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103*", pubblicato in (GURI Serie Generale n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50/L), tutte le disposizioni ivi contenute acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Si segnala in particolare l'**art. 28, commi 7, 8 e 9** ("**Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi**") **introdotto dal d.lgs. n. 122 del 2018 di modifica del dpr 313/2002** "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*", che così dispone:

"1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.

2. **Il certificato selettivo** contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4.

3. **Il certificato generale** riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.

4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.

5. Il certificato selettivo è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39.

6. Il certificato generale è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:

a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39;

b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;

c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.

7. **Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:**

a) **alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;**

b) **ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;**

c) **ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.**

L'operatore economico che partecipa singolarmente deve compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio *DGUE* contenente, per quanto di competenza, le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la Parte V) + la *dichiarazione integrativa* (anch'essa sottoscritta con firma digitale)

---

**8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1.**

**9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.**

10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.”

**L'art.24, comma 1, del dpr 313/2002 come modificato dal d.lgs. n. 122 del 2018 dispone:**

*“1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:*

*a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;*

*b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;*

*c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;*

*d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;*

*e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;*

*(lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)*

*f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;*

*f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;*

*(lettera introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2015)*

*g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;*

*h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;*

*i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;*

*l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;*

*m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;*

*m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;*

*(lettera introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)*

*m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;*

circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16, avvalendosi del modello *allegato G - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente).

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/16), comprese le imprese cooptate ex art.92, comma 5, dpr 207/10, dev'essere presentato da *ciascuno* degli operatori economici partecipanti un distinto *DGUE* compilato e sottoscritto digitalmente, contenente, per quanto di competenza, le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la Parte V) + la *dichiarazione integrativa* (anch'essa sottoscritta con firma digitale), circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16, avvalendosi del modello *allegato G - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente).

Si precisa che in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) o c), d.lgs. 50/16, qualora il consorzio *non* provveda ad eseguire direttamente i lavori mediante la propria organizzazione d'impresa, esso deve indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre (elencare il nominativo dell'impresa consorziata o delle imprese consorziate indicate come future assegnatarie, *cf.* *DGUE*, Parte II). Parimenti il consorzio deve assicurarsi che la stazione appaltante riceva - insieme al proprio *DGUE* contenente, per quanto di competenza, le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la Parte V) compilato e sottoscritto digitalmente + la *dichiarazione integrativa* (sottoscritta anch'essa con firma digitale) circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16, avvalendosi del modello *allegato G - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/2016"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente), - anche un distinto *DGUE* contenente, per quanto di competenza, le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la Parte V) compilato e sottoscritto digitalmente + la *dichiarazione integrativa* (anch'essa sottoscritta con firma digitale) circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16, avvalendosi del modello *allegato G - "Dichiarazione integrativa insussistenza*

*cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16*” (o modello equivalente predisposto dall’offerente), che riporti le informazioni pertinenti da parte di ciascuno dei soggetti consorziati indicati come futuri assegnatari.

Si precisa che ai sensi dell’art.80, comma 3, d.lgs. 50/16 l’esclusione di cui al comma 1 medesimo articolo, va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare, delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), degli eventuali procuratori generali, dell’eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il direttore tecnico], se si tratta di impresa individuale.

- del/i socio/i e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l’eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico], se si tratta di società in nome collettivo.

- dei soci accomandatari e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l’eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico], se si tratta di società in accomandita semplice.

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri

dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], dei membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione o i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico], o di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza *ex lege* 231/2001 o comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società), del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei *soggetti cessati* dalla carica *nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata con puntuali precisazioni indicate nel *DGUE*, *cf.* parte III, anche allegando eventuale documentazione probatoria; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato *ex art.2 c.p. (abolitio criminis)*, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione *ex artt.178 e 179 c.p.*, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, c.p., ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna *ex artt. 676 c.p.p. e 445, comma 2 c.p.p., 167, comma 1 c.p. (abrogatio criminis)*, ovvero in caso di revoca della condanna medesima *ex art.673 c.p.p. (cf. art.80, comma 3, d.lgs. 50/16)*.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve, per quanto di competenza, compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio *DGUE* contenente le informazioni richieste dalle Parti da II

a VI (esclusa la Parte V) + la *dichiarazione integrativa* (anch'essa sottoscritta con firma digitale) circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16, avvalendosi del modello *allegato G - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente).

Ognuna delle persone fisiche sopra indicate (*cf.* art.80, comma 3, d.lgs. 50/16), deve sottoscrivere con firma digitale il *DGUE*, *cf.* parte VI + la *dichiarazione integrativa* circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16 avvalendosi del modello *allegato G - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente). Rimane ferma la possibilità della sottoscrizione con firma digitale del *DGUE* + della *dichiarazione integrativa* circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16 avvalendosi del modello *allegato G - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente) da parte della sola persona fisica dichiarante qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 47, comma 2, dpr 445/00 (*cf.* precedente nota n.13 a piè di pagina circa la conoscenza diretta di stati, fatti e qualità personali di terzi).

Anche per le ipotesi "antimafia" di cui all'art. 80, comma 2, d.lgs. 50/16 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 d.lgs. 159/11 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo d.lgs.159/11), rimane ferma la possibilità della sottoscrizione digitale del *DGUE* + modello *allegato G - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente) da parte della sola persona fisica dichiarante qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 47, comma 2, dpr 445/00 (*cf.* precedente nota n.13 a piè di pagina circa la conoscenza diretta di stati, fatti e qualità personali di terzi).

**C.** *dichiarazione* sottoscritta con firma digitale circa il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al combinato disposto degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, d.lgs. 50/16 (attestazione

di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto di bando di gara), avvalendosi del modello di formulario *allegato E DGUE (Documento di Gara Unico Europeo* approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16).<sup>15</sup>

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo (intendendosi per tale i soggetti *ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/16*), comprese le imprese cooptate *ex art.92, comma 5, dpr 207/10*, dev'essere presentato per *ciascuno* degli operatori economici partecipanti un distinto *DGUE* compilato e sottoscritto digitalmente, contenente le informazioni circa l'attestazione SOA richieste dalla Parte II, ferma la compilazione delle rimanenti Parti per quanto di competenza.

Ai fini della qualificazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, dpr 207/10, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale in corso di validità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II. In punto di sistema di qualità aziendale si richiama l'art.92, comma 8, dpr 207/10 che asserisce:

*“Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.”*

**D.** *Dichiarazione a valenza negoziale* avvalendosi del modello *allegato F “Dichiarazioni*

---

<sup>15</sup> Come indicato nella nota n.13 a piè di pagina in base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3 del 18.7.2016 *“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” (allegato D al presente disciplinare di gara)*, **gli offerenti** per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al combinato disposto degli artt. 83, comma 2, 84 e 216, comma 14, d.lgs. 50/16 (possesso attestazione SOA in rapporto ai lavori oggetto di bando di gara), devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) *allegato E* al presente disciplinare di gara sotto forma di *file editabile*, da compilare e sottoscrivere con firma digitale. La dichiarazione inerente il possesso della attestazione SOA è compresa nella Parte II.

amministrative e negoziali” (o modello equivalente predisposto dall’offerente), sottoscritta digitalmente e attestante:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/16, qualora l’operatore partecipi alla procedura ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del d.lgs. 50/16;
- b) l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- c) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei documenti di gara;
- d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e del d.lgs. 101/18 di armonizzazione delle regole sulla privacy al Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento nel quale le dichiarazioni vengono rese;
- e) in caso di aggiudicazione, di obbligarsi a rimborsare entro 60 gg dalla aggiudicazione definitiva al Comune i costi sostenuti per le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, ivi compresa quella sulla GURI, ai sensi dell’art.216, comma 11, primo periodo, d.lgs. 50/16 e dell’art. 5, comma 2, Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 e ammontanti a presunti max € 10.000,00 + iva;
- f) di accettare, senza eccezioni e/o riserve di eseguire i lavori a partire dalla consegna anticipata nelle more della stipula del contratto, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 32, comma 8, d.lgs. 50/16 e art.8, comma 1, lett. a) del d.l. 76/20 conv. in legge 120/20;
- g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad applicare al personale impiegato nell’esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito l’appalto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale, nonché nei contratti che disciplinano attività connesse all'oggetto dell'appalto, svolte dall'impresa in maniera prevalente, nel rispetto dell'articolo 30, commi 3 e 4, del d.lgs. 50/16, dell'art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: *“Applicazione CCNL nell’ambito degli appalti pubblici”*;

h) di conoscere e accettare:

a. tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto, comprese quelle contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto, senza condizione, eccezione e riserva alcuna;

b. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'appalto, avendone presa piena conoscenza;

c. di avere effettuato una verifica e di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire l'offerta che sta per fare e l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;

i) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/08, negli elaborati grafici, descrittivi ed economici del progetto esecutivo di cui agli artt. 23, del d.lgs. 50/16, e 33 e ss, del dpr. n. 207/10 verificato e validato ex art. 26, del d.lgs. 50/16, posto a base di gara e di averne valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

a. avere esaminato il capitolato speciale d'appalto;

- b. avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi e economici del progetto esecutivo che, parte integrante e sostanziale dell'appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'appalto;
- c. aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;
- d. aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione della quantità e qualità della prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;
- e. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- f. aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che i lavori si possano svolgere anche nei giorni non lavorativi;
- g. avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere;
- h. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori e delle infrastrutture limitrofe presenti;
- i. avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento all'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate;
- j. avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area e delle infrastrutture presenti;
- k. avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per

l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categorie dei lavori in appalto;

l. avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

m. avere preso visione dell'elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare un'offerta a corpo pienamente equa e remunerativa;

n. aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 e All. XV, del d.lgs. 81/08.

o) di prendere atto che trattandosi di appalto a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione e che, prima della formulazione dell'offerta, è stato assolto l'obbligo di controllare le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver, pertanto, formulato l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità eventualmente ritenuti eccedenti o mancanti, e di aver altresì considerato le eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

p) di prendere atto e accettare che il Comune si riserva di consegnare all'appaltatore, nel corso dei lavori, disegni integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero

necessari per la buona riuscita dell'opera e dichiara sin da ora che gli stessi non determineranno modifiche dell'importo contrattuale e/o del cronoprogramma.

q) tenuto conto della specificità del finanziamento, di riconoscere e accettare senza riserve e/o eccezioni alcune, che il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dal Comune agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte) e l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute, non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non imputabile al Comune. Nel caso in cui, nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dal Comune agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte), l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno all'appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.lgs. 231/02: a partire dal 75° giorno dalla certificazione d'inizio dei lavori, in riferimento all'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/16; a partire dal 120° giorno dall'adozione/emissione degli stati di avanzamento lavori, in riferimento ai pagamenti in acconto; a partire dal 120° giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art.102 del d.lgs. 50/16, fatte salve le maggiori tempistiche derivanti dall'eventuale attivazione della procedura di accordo bonario di cui all'art. 234, dpr 207/10, in riferimento al pagamento della rata di saldo e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture.

r) di non aver concluso ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter d.lgs. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti con il Comune; di essere consapevole che la violazione della presente disposizione comporta l'esclusione dalla procedura di gara, la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti, l'obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;

s) di conoscere e accettare, senza eccezioni e riserve, quanto indicato nello schema di contratto e all'art.35 "*Anticipazione, pagamenti in acconto, rata di saldo, ritardi e interessi*" del C.S.A. – parte normativa.

t) di conoscere e accettare, senza eccezioni e riserve, che a tutela delle maestranze impiegate in cantiere, l'appaltatore e i subappaltatori durante l'esecuzione dei lavori, dovranno fornire al Comune periodicamente (ogni trimestre), a comprova della regolarità retributiva dei rispettivi propri lavoratori via via impiegati in cantiere e della regolarità dell'effettuazione e dei versamenti delle ritenute IRPEF dei propri lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori, specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dell'appaltatore e di ciascun subappaltatore, rilasciata nelle forme del dpr 445/00 con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore. La autodichiarazione dell'appaltatore e di ciascun subappaltatore andrà di volta in volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale o altro professionista abilitato ai sensi di legge.

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo *costituendo* (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs.50/16), la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri; in caso di soggetto gruppo *già costituito nelle forme di legge*, la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gruppo.

#### **E. Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/16**

In caso di consorzio ex art.45, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 50/16, il consorzio qualora *non* provveda alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, deve rendere specifica dichiarazione, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, contenente la indicazione dei nominativi di *ciascuna* *impresa consorziata indicata come futura esecutrice dei lavori*. La predetta dichiarazione va resa mediante la compilazione, per quanto di propria competenza, e sottoscrizione con firma digitale del proprio

modello di formulario *allegato E DGUE*.

In caso di consorzio ex art.45, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 50/16, le dichiarazioni *sub* lett. **B.**, *oltre che dal consorzio*, vanno rese e prodotte *anche da ciascuna impresa consorziata indicata come futura esecutrice dei lavori*, mediante la compilazione, per quanto di propria competenza, del proprio modello di formulario *allegato E DGUE*<sup>16</sup> sottoscritto con firma digitale da soggetto munito dei poteri necessari + *dichiarazione integrativa* sottoscritta con firma digitale da soggetto munito dei poteri necessari attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16, avvalendosi del modello *allegato G - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente).

In caso di consorzio ex art.45, comma 1, lett. c) , d.lgs. 50/16, le dichiarazioni *sub* lett. **C.**<sup>17</sup> inerenti le attestazioni SOA, vanno rese e prodotte oltrech  dal consorzio *anche da ciascuna impresa consorziata indicata come futura esecutrice dei lavori*, mediante la compilazione, per quanto di propria competenza, del proprio modello di formulario *allegato E DGUE*<sup>18</sup> sottoscritto con firma digitale da soggetto munito dei poteri necessari.

---

<sup>16</sup> Si precisa che in base alla Circolare 18.7.2016 n. 3 del MIT nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/16, il DGUE va compilato e sottoscritto digitalmente, separatamente dal consorzio e dalle consorziate indicate come future esecutrici dei lavori. Pertanto, nel modello di formulario DGUE del consorzio deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio di cui al citato articolo 45, comma 2, lett. b) e c) designati che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto in caso di aggiudicazione, e ciascuna consorziata indicata, a sua volta, deve compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio DGUE.

<sup>17</sup> In quanto le singole imprese consorziate facenti capo al consorzio stabile sono in possesso di attestazione di qualificazione SOA.

<sup>18</sup> Si precisa che in base alla Circolare 18.7.2016 n. 3 del MIT nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/16, il DGUE va compilato e sottoscritto digitalmente, separatamente dal consorzio e dalle consorziate indicate come future esecutrici dei lavori. Pertanto, nel modello di formulario DGUE del consorzio deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio di cui al citato articolo 45, comma 2, lett. c) che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto in caso di aggiudicazione e ciascuna consorziata indicata, sua volta, deve compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio DGUE.

## **F. Garanzia fideiussoria/ Cauzione provvisoria**

La garanzia fideiussoria per la partecipazione alla procedura sancita dall'art. 93 del d.lgs. 50/16 potrà essere prodotta a beneficio del Comune allegando a Sistema all'interno della busta telematica busta "A – Documentazione amministrativa":

- copia analogica dell'originale analogico della garanzia fideiussoria autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- garanzia fideiussoria digitale, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritta con firma digitale dal garante; la garanzia fideiussoria digitale potrà anche non risultare firmata digitalmente dal garante purché riporti al suo interno i dati di accesso al sito internet del garante per la verifica della validità della firma digitale del sottoscrittore;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005);
- copia su supporto analogico del documento informatico, conforme alle vigenti regole tecniche, se la sua conformità non è espressamente disconosciuta (art. 23 comma 2 d.lgs. n. 82/2005);
- scansione della garanzia fideiussoria cartacea, firmata digitalmente dal garante.

I poteri di firma del garante dovranno essere attestati mediante autodichiarazione firmata digitalmente dal garante o mediante procura digitale, allegata a Sistema.

Si riporta quanto disposto dall'art.93, comma 3, d.lgs. 50/16:

*“La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità*

*previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.”*

In considerazione (i) della tipologia e specificità della procedura di gara, e (ii) della esigenza di celerità dei lavori da eseguire nel rispetto della tempistica convenuta e delle fonti di finanziamento, ricorrono esigenze che giustificano la richiesta della garanzia fideiussoria, funzionali alla più efficace tutela dei concreti interessi del Comune e della collettività, destinata a beneficiare della realizzazione degli edifici scolastici, e al grado di rischio ad esse connesso.

La garanzia fideiussoria, nel rispetto dell'art. 93 del d.lgs. 50/16 e dello schema tipo 1.1. del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31, nel caso venga costituita da unico garante <sup>19</sup>, o dello schema tipo 1.1.1. del medesimo Decreto, nel caso venga costituita da più garanti <sup>20</sup>, da prodursi per un importo complessivo<sup>21</sup> pari ad € **46.200,00** (1% dell'importo previsto dal bando, pari ad € 4.620.000,00). In tal caso la garanzia stessa deve avere validità per almeno

---

<sup>19</sup> Ai sensi dell'art. 2 lett. q) del D.M. 19.01.2018 n. 31 per «Garante» si intende la Banca o Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;

<sup>20</sup> Ai sensi dell'art.1 del D.M. 19.01.2018 n. 31: *“1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della Stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore”.*

<sup>21</sup> Come da art. 3 dello Schema Tipo 1.1.1. del D.M. 19.01.2018 n. 31 *“(omissis) La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della Stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia provvisoria e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica”*

180 giorni dalla data ultima di presentazione dell'offerta e deve avere tutte le caratteristiche di cui al citato art. 93: in particolare, deve prevedere espressamente *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante* e deve essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'operatore economico offerente può godere delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/16.<sup>22</sup> [N.B.: in tal caso dovrà essere prodotta copia (anche semplice) della/e certificazione/i

---

<sup>22</sup> Il comma 7 del citato articolo asserisce: *“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi*

*e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o, in alternativa, dichiarazione resa ai sensi dell'art.47, dpr 445/00 sottoscritta con firma digitale dall'offerente, attestante il possesso di tale/i certificazione/i e/o della/e registrazione/i. Il possesso della certificazione del sistema gestione della qualità potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA con pieni effetti probatori].*

In caso di “soggetti gruppo” (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), d.lgs. 50/16) *costituendi* la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo di *tutti* i membri.

In caso di “soggetti gruppo” (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), d.lgs. 50/16) già *costituiti nelle forme di legge* la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo del *capogruppo* (in caso di art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/16) o del *soggetto costituito* (in caso di art. 45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/16).

L'importo della garanzia può essere ridotto nei termini ed alle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/16 (vedasi nota a piè di pagina n.22). Si precisa, a tal fine, che in caso di soggetto gruppo *di tipo orizzontale, verticale, misto costituito o costituendo*, il concorrente può godere delle riferite riduzioni della garanzia ex art. 93, comma 7, d.lgs. 50/16 solo nel caso in cui *tutti* i membri che lo costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti per *ciascuna* delle riduzioni invocate.

*[N.B.: in tal caso dovrà essere prodotta da ciascun membro copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto ad usufruire del*

---

*e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**” Vedasi allegato P “Tabella del calcolo della garanzia fideiussoria provvisoria ex art.93, d.lgs. 50/16”.*

*beneficio oppure, in alternativa, dichiarazione/i resa/e ai sensi dell'art. 47, dpr 445/00 sottoscritta con firma digitale da ciascun membro attestante/i il possesso di tale/i certificazione/i e/o registrazione/i. Il possesso della certificazione del sistema gestione della qualità potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA con pieni effetti probatori].*

Al fine di poter agevolare il computo del beneficio per il concorrente singolo o gruppo delle sopradescritte riduzioni della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 co. 7 d.lgs. 50/16, vedasi l'allegato Q "Tabella del calcolo della garanzia fideiussoria provvisoria ex art.93, d.lgs. 50/16".

In alternativa la cauzione provvisoria potrà essere prodotta allegando a Sistema all'interno della busta telematica "A – Documentazione amministrativa" la documentazione attestante l'avvenuto deposito, nel rispetto dell'art.93 del d.lgs. 50/16 a beneficio del Comune:

in numerario:

- con assegno circolare di importo pari ad € **46.200,00** non trasferibile intestato al Comune: copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/05: in tali ultimi casi la conformità del documento informatico all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/05) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/05);

- con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno in favore del Comune: copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/05; in tali ultimi casi la conformità del documento informatico all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/05) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/05).

In tali casi dovrà, altresì, essere allegata ai sensi del comma 8 dell'art. 93, d.lgs. 50/16 una dichiarazione rilasciata esclusivamente da istituto bancario, o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, una fideiussione o una polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune, con validità ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/16 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31 ed alla relativa "scheda tecnica". L'operatore economico offerente potrà godere delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 [N.B.: in tale caso dovrà essere prodotta altresì copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione sottoscritta con firma digitale dell'offerente resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/00 attestante il possesso di tale/i certificazione e/o della/e registrazione/i, allegata a sistema].

In caso di "soggetti gruppo" (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs.50/16) *costituendi*, la *succitata dichiarazione* rilasciata esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzati a norma di legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, *dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del "soggetto gruppo" costituendo aggiudicatario, una fideiussione o una polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune*, con validità ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 50/16 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31 ed alla relativa "scheda tecnica", la quale dovrà riportare il nominativo di *tutti* i membri del "soggetto gruppo".

In caso di "soggetti gruppo" (intendendo per tali i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/16) *già costituiti* nelle forme di legge, la *succitata dichiarazione*, rilasciata esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, *dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del "soggetto gruppo" costituito aggiudicatario, una fideiussione o polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune*, con validità ai sensi

dell'art. 103, d.lgs. 50/16 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31 ed alla relativa “scheda tecnica”, la quale dovrà riportare il nominativo del *capogruppo* (in caso di art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/16) o del *soggetto costituito* (in caso di art. 45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/16).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del d.lgs. 50/16, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto di appalto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del d.lgs. n. 50/16, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/16, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

I concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>

Intermediari\_non\_abilitati.pdf

- [http://www.ivass.it/ivass/impres\\_e\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impres_e_jsp/HomePage.jsp).

#### **G. Pagamento della contribuzione alla ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e secondo *le istruzioni operative* relative alle contribuzioni

dovute in favore dell'A.N.A.C. disponibili all'indirizzo:

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/\\_riscossioni](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni) aggiornate al 19.05.2020 punto 2.2 (operatori economici),

facendo riferimento al Portale dei pagamenti dell'ANAC all'indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>

e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di "soggetto gruppo" *costituendo* o *già costituito* il versamento della contribuzione va effettuato da uno qualsiasi dei membri.

In caso di mancata presentazione della ricevuta il Comune accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, il Comune si riserva di accedere alla sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato **prima della scadenza del termine ultimo di presentazione della offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento a seguito di soccorso istruttorio, il Comune esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

Si richiama la suddetta delibera ANAC che all'art. 2 asserisce: *"I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005"*.

Si segnala che l'ANAC, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha aderito al *sistema pagoPA*, il sistema di pagamenti elettronici realizzato

dall' Agenzia per l' Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- *"Pagamento on line"* mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell' A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- *"Pagamento mediante avviso"* utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l' avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell' OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell' A.N.AC., a conclusione dell' operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell' Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

## **H. PASSOE**

I concorrenti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, ai sensi della delibera AVCP n.111 del 20.11.2012 e delibera ANAC n.157 del 17.2.2016, accedendo all' apposito *link* AVCPass sul Portale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) secondo le istruzioni ivi contenute, acquisire il documento PASSOE e inserire a Sistema nell' apposito campo nella busta telematica "A - documentazione amministrativa" il documento PASSOE sottoscritto con firma digitale, attestante che l' offerente può essere verificato dalla stazione appaltante tramite AVCPass ai sensi delle succitate delibere e dell' art.81, comma 2 del d.lgs. 50/16.

In caso di "soggetto gruppo" costituendo o costituito (intendendo per tale i soggetti ex art.45,

comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/16) il PASSOE va sottoscritto digitalmente da tutti i membri.<sup>23</sup> La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell'aggiudicatario avverrà pertanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del d.lgs. 50/16, e attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass/correlate delibere applicative ANAC, reso disponibile dall'ANAC e nel rispetto del principio della "libertà delle forme" con riguardo agli idonei mezzi di prova dei requisiti<sup>24</sup>.

Qualora l'offerente non inserisca il documento PASSOE a Sistema nella busta telematica "A – documentazione amministrativa" non sarà escluso. Tuttavia l'offerente sarà tenuto, entro il perentorio termine di 10 gg calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata dalla stazione appaltante tramite la messaggistica del Portale, a trasmettere entro il predetto termine perentorio - tramite la messaggistica del Portale - il documento PASSOE alla stazione appaltante pena l'esclusione.

## **I. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI IMPRESA COOPTATA E DI "SOGGETTO GRUPPO"**

### **I.1. In caso di eventuale cooptazione di impresa (c.d. "impresa minore" o "impresa cooptata")<sup>25</sup>**

---

<sup>23</sup> Si rinvia anche alla sezione [www.anticorruzione.it/portal/public/classic/.../FAQ/.../FAQAvcpass](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/.../FAQ/.../FAQAvcpass). FAQ ANAC:

***N.8 Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione appaltante?***

*Si, il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione appaltante.*

***N.9 In qualità di mandante/associata/consorziate è necessario stampare il PASSOE e inviarlo alla Stazione appaltante?***

*No, il PASSOE è inviato alla Stazione appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.*

<sup>24</sup> Si richiama l'art.86, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 che dispone:

*"Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie."*

<sup>25</sup> Si riporta la FAQ N.15 dell'ANAC:

***N.15 In caso di ricorso all'istituto della cooptazione (art. 92, comma 5, D.P.R. 207 del 2010) l'impresa cooptata deve comparire nel PassOE per la verifica dei requisiti di sua spettanza?***

ex art.92, comma 5, dpr 207/10 da parte dell'offerente singolo o "gruppo" (intendendo per tale il soggetto ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/16) in possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti dalla *lex specialis* di gara, va prodotta *specifica dichiarazione* sottoscritta digitalmente ex dpr 445/00 dal legale rappresentante o institore o procuratore dell'offerente singolo o "gruppo" e dell'impresa cooptata, attestante tale fattispecie<sup>26</sup> e attestante anche la percentuale massima dei lavori da affidarsi alla impresa cooptata (max 20%). Tale dichiarazione va inserita a Sistema nella busta telematica "A – documentazione amministrativa".

In ragione del ruolo secondario che la impresa cooptata assume ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, la garanzia fideiussoria non deve riportare il nominativo dell'eventuale impresa cooptata né quest'ultima può acquisire o dichiarare alcuna quota di partecipazione all'appalto né subappaltare. Si precisa tuttavia che la *dichiarazione*, per quanto di propria competenza, avvalendosi del modello di formulario *allegato E formulario DGUE (Documento di Gara Unico Europeo* approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16 e Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3 del 18.7.2016) + la *dichiarazione integrativa* attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 d.lgs. 50/16 avvalendosi del modello *allegato G - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente) richieste dalla *lex specialis* di gara vanno rese e sottoscritte digitalmente *anche dall'eventuale impresa cooptata* in qualità di mandante (*cf.* nota a piè di pagina n.25: F.A.Q. n. 15 in tema di AVCPASS pubblicate sul sito internet di ANAC) e vanno entrambe inserite a Sistema nella busta telematica "A – documentazione amministrativa".

L'offerta tecnica ed economica *non* vanno necessariamente firmate digitalmente anche

---

*Ai soli fini della creazione del PassOE, l'impresa cooptata deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI".*

<sup>26</sup> In caso di "gruppo" *costituendo* tale dichiarazione va resa e sottoscritta con firma digitale da tutti i membri + impresa cooptata; in caso di "gruppo" *già costituito* tale dichiarazione va resa e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del gruppo + impresa cooptata.

dall'eventuale impresa cooptata, in ragione del ruolo secondario assunto.

**I.2.** Per i “soggetti gruppo” (intendendo per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/16) *costituendi: dichiarazione* debitamente sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante di *ciascun* membro, attestante:

1. che trattasi di *raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o verticale o misto*, con indicazione dei *ruoli ricoperti* dalle varie imprese in rapporto alle categorie OG1, OG11, OS32 e OS6, all'importo dei lavori indicati nel bando e nel disciplinare di gara + -nel caso di cui all'art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/16- *ruolo ricoperto* da eventuali imprese cooptate;

2. la *quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo* e la *quota di partecipazione all'esecuzione dei lavori* di ciascuna impresa componente il “soggetto gruppo” (vedasi artt. 48, comma 4, 83, comma 8, secondo e terzo periodo, 216, comma 14, d.lgs. 50/16 e 92, dpr 207/10<sup>27</sup>), escluse -nel caso di cui all'art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/16- eventuali imprese cooptate.

Si precisa che *l'impresa capogruppo* (nel caso di soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/16) o *l'impresa leader* (nel caso di soggetti ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/16) in ogni caso *deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara* (vedasi art.83, comma 8, terzo periodo, d. lgs. 50/16).

Tale dichiarazione va inserita a Sistema nella busta telematica “A – documentazione

---

<sup>27</sup> Art.92, comma 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. asserisce:

“Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, [rectius: ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ndr] di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.”

amministrativa”.

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/16 *già costituiti*: la predetta *dichiarazione sub punto I.2. sub punti 1. e 2.*, nelle forme e modalità sopra indicate, va resa dal legale rappresentante del “gruppo”. Tale dichiarazione va inserita a Sistema nella busta telematica “A – documentazione amministrativa”.

**I.3.** Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/16 *non ancora costituiti nelle forme di legge*, *dichiarazione* sottoscritta con firma digitale da tutti i membri *attestante “l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile, con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”*. Tale dichiarazione va inserita a Sistema nella busta telematica “A – documentazione amministrativa”.

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/16 *non ancora costituiti nelle forme di legge*, *dichiarazione* sottoscritta con firma digitale da tutti i membri *attestante “l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori costituiranno nelle forme di legge il consorzio occasionale o “l’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete” o il GEIE, il quale nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 50/16, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori”*. Tale dichiarazione va inserita a Sistema nella busta telematica “A – documentazione amministrativa”.

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/16 *già costituiti nelle forme di legge*, atto costitutivo del raggruppamento e procura speciale conferita al legale rappresentante della capogruppo, redatti nelle forme di legge (vedasi l’art.48, commi 12 e 13, d.lgs. 50/16). Tali atti, anche in copia semplice, vanno inseriti a Sistema nella busta telematica “A – documentazione amministrativa”.

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/16 *già costituiti nelle forme di legge*, atto costitutivo del “soggetto gruppo” redatto nelle forme di legge. Tale atto costitutivo, anche in copia semplice, va inserito a Sistema nella busta telematica “A – documentazione amministrativa”.

**I.4.** Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), d.lgs. 50/16 *non ancora costituiti nelle forme di legge*, dichiarazione sottoscritta con firma digitale da tutti i membri di osservanza dell'art.48, comma 9, secondo periodo, d.lgs.50/16 attestante che: *“E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta”*. Tale dichiarazione va inserita a Sistema nella busta telematica “A – documentazione amministrativa”.

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), d.lgs. 50/16 *già costituiti nelle forme di legge*: la suddetta *dichiarazione* sottoscritta con firma digitale va resa dal legale rappresentante del “soggetto gruppo”. Tale dichiarazione va inserita a Sistema nella busta telematica “A – documentazione amministrativa”.

**I.5.** In caso di “soggetto gruppo” ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/16 *costituendo*:

- la capogruppo deve produrre la istanza e le dichiarazioni di cui al par. 14. *sub* lett. **A., B., C., D.**
- ciascuna mandante deve produrre la istanza e le dichiarazioni di cui al par. 14. *sub* lett. **A., B., C., D.**
- le dichiarazioni di cui al par. 14. *sub* lett. **E.** devono essere prodotte dai consorzi ivi indicati nel caso in cui *non* provvedano alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, siano essi capogruppo o siano essi mandanti e dalle imprese consorziate indicate come future esecutrici dei lavori.
- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al par. 14. *sub* lett. **F.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate, con l'indicazione dei nominativi di tutti i membri del “soggetto gruppo”.
- la contribuzione all'ANAC di cui al par. 14. *sub* lett. **G.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.
- il documento PASSOE di cui al par. 14. *sub* lett. **H.** deve essere prodotto secondo i criteri e le

modalità ivi indicate.

Le suddette dichiarazioni e documentazioni vanno inserite a Sistema nella busta telematica “A – documentazione amministrativa”.

**I.6.** In caso di “soggetto gruppo” ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/16 *già costituito nelle forme di legge*:

- la capogruppo deve produrre le dichiarazioni di cui al par. 14. *sub* lett. **A., B., C., D.**
- ciascuna mandante deve produrre le dichiarazioni di cui al par. 14. *sub* lett. **A., B., C.**
- le dichiarazioni di cui al par. 14. *sub* lett. **E.** devono essere prodotte dai consorzi ivi indicati nel caso in cui *non* provvedano alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, siano essi capogruppo o siano essi mandanti e dalle imprese consorziate indicate come future esecutrici dei lavori.
- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al par. 14. *sub* lett. **F.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.
- la contribuzione all’ANAC di cui al par. 14. *sub* lett. **G.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.
- il documento PASSOE di cui al par. 14. *sub* lett. **H.** deve essere prodotto secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

Le suddette dichiarazioni e documentazioni devono essere inserite a Sistema nella busta telematica “A – documentazione amministrativa”.

**I.7.** I consorzi, le “aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete” e i GEIE ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/16 (impresa leader + altre imprese mandanti consorziande/aderenti al futuro contratto di rete/aderenti al futuro contratto di GEIE) *costituendi* sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese ex art.45, comma 2, lett. d), d. lgs. 50/16 (ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 48, d.lgs. 50/16).

**I.8.** In caso di consorzi, “aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete” e GEIE ex art.45,

comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/16 (impresa leader + altre imprese mandanti consorziate/ aderenti al contratto di rete/aderenti al contratto di GEIE) *già costituiti nelle forme di legge* e in rapporto alla propria forma giuridica:

- il “soggetto gruppo” costituito deve produrre la istanza e le dichiarazioni di cui al par. 14. *sub* lett. **A.**, **B.**

- la impresa leader deve produrre le dichiarazioni di cui al par. 14. *sub* lett. **B.**, **C.**

- ciascuna mandante deve produrre le dichiarazioni di cui al par. 14. *sub* lett. **B.**, **C.**

- la dichiarazione di cui al par. 14. *sub* lett. **D.** deve essere prodotta dal “soggetto gruppo” costituito.

- le dichiarazioni di cui al par. 14. *sub* lett. **E.** devono essere prodotte dai consorzi ivi indicati nel caso in cui *non* provvedano alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, siano essi impresa leader o siano essi mandanti e dalle imprese consorziate indicate come future esecutrici dei lavori.

- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al par. 14. *sub* lett. **F.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

- la contribuzione all'ANAC di cui al par. 14. *sub* lett. **G.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

- il documento PASSOE di cui al par. 14. *sub* lett. **H.** deve essere prodotto secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

Le suddette dichiarazioni e documentazioni vanno inserite a Sistema nella busta telematica “A – documentazione amministrativa”.

## **15. AVVALIMENTO**

- Categoria: **OG1**: (edifici civili e industriali); Qualificazione obbligatoria: si; Importo: € 2.933.658,27 di cui € 38.099,46 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a

ribasso; %: 63,50%; Prevalente: P (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. oo-bis del d.lgs. n.50/16); Subappaltabile: si, **max 49,99%** della categoria medesima ai sensi e nei limiti dell'art.105, comma 1, secondo e terzo periodo e comma 2, terzo periodo del d. lgs. n. 50/16 come modificato e integrato dall'art.49 del d.l. n. 77/21 conv. in legge n. 108/21. **Per la Categoria OG1 è ammesso l'avvalimento ex art.89, d.lgs. 50/16.**

- Categoria: **OG11**: (impianti tecnologici); Qualificazione obbligatoria: si; Importo: € 1.013.157,89 di cui € 13.157,89 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a ribasso; %: 21,93%; Scorporabile (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. oo-ter del d.lgs. n.50/16); Subappaltabile: si, **max 30%** ai sensi dell'art.105, comma 5, del d. lgs. n. 50/16 e nei limiti dell'art.105, comma 2, terzo periodo del d. lgs. n. 50/16 come modificato e integrato dall'art.49 del d.l. n. 77/21 conv. in legge n. 108/21, e dell'art. 1, commi 1 e 2 e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (Categoria SIOS ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del d. lgs. n. 50/16 > 10% dell'importo totale dei lavori a base di gara). **Per la Categoria OG11 non è ammesso l'avvalimento (cfr. art. 89, comma 11, del d. lgs. n. 50/16).**

Con riguardo alla Categoria OG11 si richiama il Comunicato del Presidente AVCP del 24 giugno 2011 inerente il *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007* a cui aderisce la Stazione appaltante.

Pertanto l'esecutore dovrà, al momento della esecuzione delle lavorazioni impiantistiche **OG 11**, essere in possesso dell'abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a), c), d), dm 37/08.

- Categoria: **OS32**: (strutture in legno); Qualificazione obbligatoria: si; Importo: € 333.485,97 di cui € 4.330,99 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a ribasso; %: 7,22%; Scorporabile (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. oo-ter del d.lgs. n.50/16); Subappaltabile: si, **max 100%** ai sensi e nei limiti dell'art.105, comma 2, terzo periodo del d. lgs. n. 50/16 come modificato e integrato dall'art.49 del d.l. n. 77/21 conv. in legge n. 108/21 e dell'art. 1, commi 1 e 2 e dell'art. 2, comma 1, lett. q), del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (Categoria SIOS ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del d. lgs. n. 50/16 < 10% dell'importo totale dei lavori a base di gara). **Per la Categoria OS32 è ammesso l'avvalimento.**

- Categoria: **OS6**: (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi); Qualificazione obbligatoria: no; Importo: € 339.697,87 di cui € 4.411,66 per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a ribasso; %: 7,35%; Scorporabile (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. oo-ter del d.lgs. n.50/16); Subappaltabile: si, **max 100%** ai sensi e nei limiti

dell'art.105, comma 2, terzo periodo del d. lgs. n. 50/16 come modificato e integrato dall'art.49 del d.l. n. 77/21 conv. in legge n. 108/21. **Per la Categoria OS6 è ammesso l'avvalimento ex art.89, d.lgs. 50/16.**

In base alla Circolare del MIT 18 luglio 2016, n.3 in caso di avvalimento l'offerente indica a mezzo del modello di formulario *allegato E DGUE* (Parte II, Sezione C del DGUE) la denominazione dell'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la *dichiarazione sottoscritta con firma digitale dall'impresa ausiliaria ex art.1334 c.c.* con cui quest'ultima si obbliga verso l'offerente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione sottoscritta con firma digitale deve essere separatamente allegata a Sistema e inserita nella busta telematica "A - documentazione amministrativa".

L'offerente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'indicazione dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una *dichiarazione* sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, d.lgs. n. 50/16 e il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento resi mediante la compilazione e sottoscrizione con firma digitale da parte della impresa ausiliaria dell'*allegato E DGUE* con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV (per le parti di competenza) e dalla Parte VI + *dichiarazione integrativa* dell'impresa ausiliaria sottoscritta digitalmente attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n 50/16, avvalendosi dell'*allegato G "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. n. 50/16"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente).

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del d.lgs. n. 50/16, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara, se soggetto diverso dal responsabile del

procedimento, o la commissione giudicatrice comunica l'esigenza al responsabile del procedimento, il quale richiede per iscritto - attraverso PEC o strumento analogo per operatori economici stabiliti in altri Paesi - al concorrente ausiliato la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta (10 gg). Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i nuovi documenti del concorrente ausiliato e dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente ausiliato e dell'ausiliario, il DGUE + dichiarazione integrativa dell'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 50/16 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

L'offerente allega, altresì, inserendolo a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a – documentazione amministrativa", il *contratto di avvalimento* in originale o in copia autentica ex art.18 del dpr n. 445/00, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'ausiliato offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento (cd. "avvalimento operativo") inerente la attestazione SOA contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (cfr. art.89, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/16 e art.88, dpr n. 207/10)<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di indicare [*nel contratto, ndr*] con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto (Consiglio di Stato, sez. V, 28.02.2018 n. 1216). Esiste una distinzione tipologica tra avvalimento di garanzia, che ricorre nel caso in cui l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata la propria solidità economica e finanziaria, e avvalimento tecnico od operativo, che ricorre nel caso in cui l'ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell'ausiliata le proprie risorse tecnico - organizzative.

In particolare, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha elaborato e maturato una distinzione tipologica tra:

avvalimento di garanzia o tutorio, che ricorre nel caso in cui l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata la propria solidità economica e finanziaria, assicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d'appalto, anche in caso di inadempimento: tale è l'avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di carattere economico - finanziario e, in particolare, il fatturato globale o specifico;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, (i) la mancata produzione della *dichiarazione* sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/16, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga ex art. 1334 c.c., verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e/o (ii) la mancata produzione del *contratto di avvalimento*, a condizione che siano preesistenti e comprovabili con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

\* \* \*

## **16. OFFERTA TECNICA:**

Il concorrente deve allegare a Sistema:

(a) - nella busta telematica "B – offerta tecnica" la documentazione costituente l'offerta tecnica

---

avvalimento tecnico od operativo, che ricorre, per contro, nel caso in cui l'ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell'ausiliata le proprie risorse tecnico - organizzative indispensabili per l'esecuzione del contratto di appalto: tale è l'avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di capacità tecnico - professionale tra i quali, ad esempio, la dotazione di personale, macchinari.

Ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento, allorché si tratti di "mettere a disposizione" (come, appunto, nell'avvalimento di garanzia o tutorio) requisiti generali (di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità), non sussiste l'esigenza di una indicazione puntuale e specifica, non trattandosi di beni in senso tecnico-giuridico, per i quali sussiste la necessità di sufficiente determinazione. Ad evitare il rischio, particolarmente rilevante, che il prestito dei requisiti rimanga soltanto su un piano astratto e cartolare e l'impresa ausiliaria si trasformi in una semplice cartiera produttiva di schemi contrattuali privi di sostanza, anche in tal caso, dalla dichiarazione dell'ausiliaria deve emergere, con certezza ed in modo circostanziato, l'impegno contrattuale a prestare e mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale della prima, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità.

**Nel caso di avvalimento tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali e le risorse messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto.**

qualitativa suddivisa in base agli elementi di valutazione qualitativa come indicato nel modello *allegato C*: “*elementi di valutazione e criteri motivazionali*” a cui si rinvia – quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche per quanto riguarda le clausole ivi previste a pena di esclusione - e come sotto specificato.

(b) - nella busta telematica “B1” “*tempo utile di esecuzione del contratto*” l’offerta tecnica quantitativa come indicato nel modello *allegato C* a cui si rinvia – quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche per quanto riguarda le clausole ivi previste a pena di esclusione - e come sotto specificato.

(c) - nella busta telematica “B1” “*migliorie-criterio tabellare ON/OFF*” l’offerta tecnica tabellare come indicato nel modello *allegato C* a cui si rinvia – quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche per quanto riguarda le clausole ivi previste a pena di esclusione - e come sotto specificato.

**La busta telematica “B1”** - contenente il “*tempo utile di esecuzione del contratto*” e le “*migliorie-criterio tabellare ON/OFF*” – **segregata (chiusa), va inserita** nella busta telematica “B - offerta tecnica”.

\*

(a) Offerta tecnica qualitativa: l’offerta tecnica qualitativa D), E), F), G), H), I) inserita nella busta telematica “B – offerta tecnica”, costituita dai documenti indicati nell’*Allegato C*), dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore o institore. In caso di concorrente plurisoggettivo *costituendo*, l’offerta tecnica qualitativa D), E), F), G), H), I) dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri o, in caso di concorrente plurisoggettivo già *costituito nelle forme di legge*, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal capogruppo o legale rappresentante del concorrente plurisoggettivo. Nel caso in cui l’offerta tecnica sia sottoscritta digitalmente da procuratore o institore, va inserita a Sistema nella busta telematica “B- offerta tecnica” la relativa procura (anche in copia semplice), se non già allegata a Sistema nella busta telematica “A”. **N.B.** La mancata sottoscrizione dell’Offerta tecnica qualitativa secondo le forme e modalità sopra indicate comporterà l’esclusione dell’offerta.

\*

(b) Offerta tecnica quantitativa: l'offerente deve inserire nella busta telematica "B1", segregata (chiusa) e inserita a sua volta nella busta telematica "B", l'allegato H – Modello offerta tempo (o modello equivalente predisposto dall'offerente) firmato digitalmente dal legale rappresentante /procuratore/institore contenente la indicazione in cifre e in lettere della riduzione temporale offerta espressa in giorni naturali e consecutivi.

*Esempio*: concorrente A offre: *riduzione tempo utile di esecuzione offerta: pari a 20 (venti) gg* e pertanto tempo contrattuale =  $600 - 20 = 580$  gg.; concorrente B offre: *riduzione tempo utile di esecuzione offerta: pari a 30 (trenta) gg* e pertanto tempo contrattuale =  $600 - 30 = 570$  gg.; concorrente C offre: *riduzione tempo utile di esecuzione offerta: pari a 0 (zero) gg* e pertanto tempo contrattuale =  $600 - 0 = 600$ ; concorrente D offre: *riduzione tempo utile di esecuzione offerta: pari a 5 (cinque) gg* e pertanto tempo contrattuale =  $600 - 5 = 595$ . In tale caso la migliore offerta è quella del concorrente B, seguita da quella del concorrente A, poi da quella del concorrente D e, infine, da quella del concorrente C. I gg offerti di riduzione si intendono naturali e consecutivi. Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, salvo manifesto errore, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

In caso di concorrente singolo, l'offerta *allegato H – Modello offerta tempo* deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore o institore. In caso di concorrente plurisoggettivo *costituendo*, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri con firma digitale. In caso di concorrente plurisoggettivo *già costituito nelle forme di legge*, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante del "soggetto gruppo". Si precisa che in caso di offerta sottoscritta digitalmente da procuratore o institore, deve essere allegata a Sistema la relativa procura (anche in copia semplice), se non già allegata a Sistema nelle buste telematiche "A" e/o "B". **N.B.** La mancata sottoscrizione dell'*allegato H – Modello offerta tempo* secondo le forme e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione dell'offerta.

Inoltre, **N.B.:** si precisa che l'eventuale mancata indicazione della riduzione temporale da parte dell'offerente equivale ad: - (i) indicare un tempo utile di esecuzione del contratto pari a 600 (seicento) gg. naturali e consecutivi, senza necessità pertanto, in tal caso, di allegare a Sistema nella busta telematica "B1" l'*allegato H – Modello offerta tempo* e - (ii) accettare e mutuare il *Cronoprogramma dei lavori a base di gara – allegato O*, senza necessità pertanto, in tal caso, di

allegare a Sistema nella busta telematica “C – offerta economica” un apposito dettagliato cronoprogramma di esecuzione dei lavori. Anche in tal caso, rimane comunque ferma, **a pena di esclusione**, la necessità di allegare a Sistema nella busta telematica “C – offerta economica” e sottoscrivere con le forme e modalità sopra indicate il *Cronoprogramma dei lavori a base di gara – allegato O* (si rimanda, sul punto, al successivo par. **17.2**).

\*

(c) Offerta tecnica tabellare: l’offerente deve inserire nella busta telematica “B1”, segregata (chiusa) e inserita a sua volta nella busta telematica “B”, l’*allegato I: Modello offerta migliori ON/OFF* (o modello equivalente predisposto dall’offerente) firmato digitalmente dal legale rappresentante /procuratore/institore contenente le migliori offerte.

Nel caso in cui l’offerente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella  SÌ né la casella  NO, la miglioria si intenderà NON offerta.

In caso di concorrente singolo, l’offerta *allegato I: Modello offerta migliori ON/OFF* deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore o institore. In caso di concorrente plurisoggettivo *costituendo*, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri con firma digitale. In caso di concorrente plurisoggettivo *già costituito nelle forme di legge*, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante del “soggetto gruppo”. Si precisa che in caso di offerta sottoscritta digitalmente da procuratore o institore, deve essere allegata a Sistema la relativa procura (anche in copia semplice), se non già allegata a Sistema nelle buste telematiche “A” e/o “B”.

**N.B.:** La mancata sottoscrizione dell’*allegato I – Modello offerta migliori ON/OFF* secondo le forme e le modalità sopra indicate comporterà l’esclusione dell’offerta.

La/le scheda/e tecnica/e del/i prodotto/i e/o del/i sistema/i tecnologico/i (max n. 2 facciate A3 o n. 4 facciate A4, solo fronte, che includano la scheda tecnica del prodotto e del sistema tecnologico offerto) sarà/saranno prodotta/e dall’aggiudicatario - per ciascuna delle migliori offerte - entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, quale condizione per la stipula del contratto.

Si dispone inoltre che:

l’offerta tecnica relativa agli elementi qualitativi inseriti a Sistema nella busta telematica “B-

offerta tecnica” **non dovrà contenere**, e ciò a pena espressa di esclusione dell’offerente, *alcun riferimento percepibile* direttamente o indirettamente al *valore della riduzione tempo utile di esecuzione dei lavori* contenuto segregato (chiuso) nella busta telematica “B1” e/o all’offerta delle *migliorie ON/OFF* contenute segregate (chiuso) nella busta telematica “B1” e/o al *valore economico offerto* (ribasso percentuale offerto) contenuto segregato (chiuso) nella busta telematica “C- offerta economica” oggetto della presente procedura.

#### **ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI**

**L’offerta tecnica dovrà contenere, in apposita pagina aggiuntiva in pdf, sottoscritta digitalmente e inserita nella busta telematica “B- offerta tecnica”, quanto segue:**

**a) la dichiarazione di autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, **la stazione appaltante a rilasciare copia** di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, sottoscritta digitalmente (**preferibilmente in formato PAdES, oppure in formato CADES**) dall’offerente singolo o gruppo

**oppure, in alternativa,**

**b) l’indicazione espressa delle parti che costituiscono**, secondo **motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente**, **segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi**, sottoscritta digitalmente (**preferibilmente in formato PAdES, oppure in formato CADES**) dall’offerente singolo o gruppo, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso *ex artt. 53 del d.lgs 50/2016 e 22 e ss. della legge 241/1990 e del dpr 184/2006* da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell’ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

In tale ultimo caso, nella predetta dichiarazione l’offerente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare in base agli artt. 98 e 99 del d.lgs. 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale”).

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base agli artt. 98 e 99 del d.lgs. 30/2005. In tale caso, qualora ne ravvisi le condizioni, il Comune si riserva di accogliere la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica all’offerente controinteressato e le offerte tecniche presentate, ove ne ricorrano i presupposti, saranno integralmente accessibili ai terzi, anche mediante estrazione di copia.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza del Comune. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs

50/2016, il diritto di accesso a queste informazioni potrà essere consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In particolare, le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate in termini di segreto tecnico o commerciale o industriale, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, salvo che la documentazione richiesta sia effettivamente e strettamente funzionale alla difesa dei diritti del richiedente.

Riguardo all'operatore economico che presenta istanza di accesso difensiva, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18/3/2021 n. 4 che nel ricordare che la volontà del legislatore è di esigere che le finalità dell'accesso siano dedotte dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione, esclude che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a esigenze difensive in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990. Pertanto, si deve escludere in punto di diritto che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare.

Nel caso in cui l'offerente non produca né la dichiarazione *sub a)* né le indicazioni *sub b)*, il Comune si riserva di accogliere la richiesta di accesso agli atti, ferma restando la facoltà per il Comune, nel bilanciamento degli interessi, di effettuare comunque la notifica all'offerente controinteressato.

Qualora l'offerente nell'offerta tecnica produca documenti eccedenti il numero max richiesto dall'allegato C, la parte eccedente non sarà presa in considerazione dalla commissione.

\* \* \*

## **17. OFFERTA ECONOMICA:**

Il concorrente deve inserire nella busta telematica "C - offerta economica" e allegare a Sistema quanto richiesto ai *sub* punti **1)**, *sub a), b), c)*, **2)** e **3)**:

**1)** l'*allegato L Modello offerta economica* (o modello equivalente predisposto dall'offerente) - con apposta marca da bollo di € 16,00= - in formato pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore/institore contenente le indicazioni *sub* lett. ***a)*** - ***b)*** - ***c)***:

***a)*** il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, applicato all'importo dei lavori a

corpo a base di gara € **4.560.000,00** soggetto a ribasso (€ 4.620.000,00 - € 60.000,00 per oneri di sicurezza ex art.100 e all. XV - art.4.1.4, d.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso).

**b)** la indicazione in euro, espressa in cifre e in lettere - quale componente economica compresa nell'importo dei lavori a corpo al netto del ribasso offerto *sub* lett. a) - dei **costi stimati della sicurezza c.d. "propri" o "aziendali"** (diversi da quelli già computati ex art.100 d.lgs. 81/08 dalla stazione appaltante in misura pari a complessivi € **60.000,00**) che l'offerente dovrà sostenere per garantire tutte le prestazioni contrattuali oggetto di appalto (art.95, comma 10, d.lgs. 50/16)

**c)** la indicazione in euro, espressa in cifre ed in lettere - quale componente economica compresa nell'importo dei lavori a corpo al netto del ribasso offerto *sub* lett. a) - dei **costi stimati per la manodopera** che l'offerente dovrà sostenere per garantire tutte le prestazioni contrattuali oggetto di appalto (art.95, comma 10, d.lgs. 50/16).

Qualora nell'offerta *sub* lett. **a)** e/o **b)** e/o **c)** vi sia discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, salvo manifesto errore, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

In caso di concorrente singolo, l'offerta *sub* lett. **a) - b) - c)** deve essere sottoscritta digitalmente. In caso di concorrente plurisoggettivo *costituendo*, l'offerta *sub* lett. **a) - b) - c)** deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri. In caso di concorrente plurisoggettivo *già costituito nelle forme di legge*, l'offerta *sub* lett. **a) - b) - c)** deve essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante del "soggetto gruppo". Si precisa che in caso di offerta economica sottoscritta digitalmente da procuratore o institore, deve essere allegata a Sistema la relativa procura (anche in copia semplice), se non già allegata a Sistema nelle buste telematiche "A" e/o "B" e/o "B1". **N.B.** La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei costi di sicurezza interni aziendali e/o dei costi della manodopera comporterà l'esclusione dell'offerta. La mancata sottoscrizione dell'offerta secondo le forme e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione dell'offerta.

**2)** l'allegato O Cronoprogramma dei lavori a base di gara – File editabile in coerenza con la riduzione dei tempi offerta indicata nella busta "B1", parte integrante ed essenziale dell'offerta, sottoscritto con firma digitale.

Si precisa che le date raffigurate dalla stazione appaltante nel predetto *allegato O Cronoprogramma dei lavori a base di gara – File editabile*, messo a disposizione dei concorrenti, sono meramente indicative.

Il *cronoprogramma* sottoscritto digitalmente, elaborato e allegato in formato pdf dall'offerente, sulla base e avvalendosi del modello *allegato O Cronoprogramma dei lavori a base di gara - File editabile* allegato al presente disciplinare di gara, non potrà indicare per l'esecuzione dei lavori una durata superiore a 600 (seicento) gg e ciò a pena espressa di esclusione. In caso di concorrente singolo, il *cronoprogramma* deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore o institore. In caso di concorrente plurisoggettivo *costituendo*, il *cronoprogramma* deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i membri con firma digitale. In caso di concorrente plurisoggettivo *già costituito nelle forme di legge*, il *cronoprogramma* deve essere sottoscritto digitalmente dal solo legale rappresentante del "soggetto gruppo". Si precisa che in caso di *cronoprogramma* sottoscritto digitalmente da procuratore o institore, deve essere allegata a Sistema la relativa procura (anche in copia semplice), se non già allegata a Sistema nelle buste telematiche "A" e/o "B" e/o "B1".

**N.B.:** La mancata allegazione dell'*allegato O Cronoprogramma dei lavori* parte essenziale dell'offerta comporterà l'esclusione dell'offerta. La mancata sottoscrizione del *cronoprogramma* secondo le forme e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione dell'offerta.

**3)** il *computo metrico estimativo*<sup>29</sup> delle migliori offerte A), B), C), predisposto dall'offerente, parte integrante ed essenziale dell'offerta, (i) determinato con applicazione dell'Elenco prezzi unitari Regione Piemonte edizione 2021, e (ii) in caso di mancanza dei prezzi unitari, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate dall'offerente avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta al lordo del ribasso d'asta offerto.

**N.B.:** La mancata allegazione del *computo metrico estimativo* - nel caso in cui il concorrente

---

<sup>29</sup> Si precisa che il *computo metrico estimativo* è richiesto nel caso in cui l'offerente intenda presentare una o più delle migliori A), B), C) e per ciascuna migliorata presentata e ciò a pena di esclusione.

intenda proporre una o più migliorie (si v. nota a pie di pagina *sub* 29) - in quanto parte essenziale dell'offerta comporterà l'esclusione dell'offerta.

\*

NB: in caso di discrepanza tra quanto indicato negli **allegati H, I e L** sottoscritti digitalmente dall'offerente e quanto - **per esigenze correlate al Sistema informatico** – eventualmente indicato a video sul Portale, **farà fede a fini della aggiudicazione esclusivamente quanto indicato negli allegati H, I e L.**

\* \* \*

#### **18. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI:**

Il concorrente ai sensi dell'art. 79, comma 2, d.lgs. n. 50/16 dovrà espletare la ricognizione dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori, pena l'inammissibilità dell'offerta.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare le ragioni che rendono indispensabile il sopralluogo; quest'ultimo infatti ha (i) carattere di adempimento strumentale atto a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e (ii) un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. Stato, 19 febbraio 2018 n. 1037). E' stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei luoghi (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800).

Dal ricevimento di ogni richiesta di ricognizione, il Comune calendarizzerà la ricognizione e la presa visione stessa entro i successivi max due giorni lavorativi.

La richiesta di ricognizione luoghi va inviata tramite la messaggistica del Portale e dovrà espressamente indicare il seguente oggetto: "**Gara di appalto di lavori per realizzazione nuovo polo scolastico a Costigliole Saluzzo (CN) - RICHIESTA DI SOPRALLUOGO**" e riportare il n° di telefono/cellulare e il nominativo della persona di riferimento.

Si precisa che la ricognizione luoghi deve essere effettuata dal concorrente a mezzo del legale rappresentante o direttore tecnico o a mezzo di persona appositamente delegata dal legale rappresentante per iscritto.

In caso di "soggetto gruppo":

- raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, non ancora costituiti, oppure già costituiti nelle forme di legge, andrà effettuato da uno qualsiasi dei membri, a mezzo del rispettivo legale rappresentante o direttore tecnico o di persona appositamente delegata per iscritto dal legale rappresentante.

In caso di consorzio ex art.45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. n. 50/16 la ricognizione andrà effettuata dal consorzio o da una consorziata designata alla esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto, a mezzo del rispettivo legale rappresentante o direttore tecnico o di persona appositamente delegata per iscritto dal legale rappresentante.

Ai sensi degli artt.43, dpr n. 445/00 e 18, comma 2, della legge n. 241/90 la certificazione originale degli adempimenti predetti (Allegato R: Modello ricognizione luoghi), sottoscritta in calce dal Comune e per ricezione da chi effettua la ricognizione a nome e per conto del concorrente, con le eventuali deleghe allegate, resterà depositata presso il Comune. Ai concorrenti sarà rilasciata copia.

Si precisa che non occorrerà inserire alcuna copia della certificazione degli adempimenti suddetti nel plico telematico d'offerta da presentare, in quanto la certificazione risulta già agli atti del Comune.

(N.B. Per la ricognizione dei luoghi – obbligatoria, pena l'inammissibilità dell'offerta - non viene posto un termine ultimo temporale entro il quale effettuarla, fatto salvo l'onere del concorrente di concordare con il Comune il sopralluogo in tempo utile per la presentazione dell'offerta).

\* \* \*

## **19. ALTRE INFORMAZIONI**

**0.** La stazione appaltante applica l'art.77 bis, dpr 445/00.

Si precisa che per gli operatori economici stabiliti in altri Paesi che legittimamente non dispongono di PEC e di firma digitale, ferma la possibilità di utilizzare la messaggistica del Portale, sono ammesse le comunicazioni con la stazione appaltante al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: [segreteria@comune.costigliolesaluzzo.cn.it](mailto:segreteria@comune.costigliolesaluzzo.cn.it) (strumento analogo).

La firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/05 non richiede di essere accompagnata da copia di un documento di identità del firmatario.<sup>30</sup>

I documenti di gara ed il progetto esecutivo validato dal RUP e approvato dal Comune sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto tramite il Portale.

Motivazione della mancata suddivisione in lotti (art.51, comma 1, d.lgs. 50/16): non risulta possibile articolare l'intervento unitario di realizzazione dei lavori oggetto di gara in distinti appalti funzionali, in quanto l'opera esplica una autonoma funzione tecnica e/o economica esclusivamente nella sua interezza.

Garanzie fidejussorie e polizze assicurative CAR/RCT e RCO in capo all'appaltatore: vedasi capitolato speciale di appalto – parte normativa artt. 9 e 10. Polizze assicurative indennitarie decennali postume e RCT in capo all'appaltatore qualora ricorrano i presupposti legali indicati nel capitolato speciale di appalto – parte normativa artt. 9 e 10.

**1.** La stazione appaltante alla conclusione delle operazioni di gara, procederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, d.lgs. 50/16; indi la stazione appaltante ai sensi dell'art. 85, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 50/16 procederà a verificare in capo all'aggiudicatario definitivo l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara tramite il sistema AVCPASS.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto devono registrarsi al

---

<sup>30</sup> Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e che la sottoscrizione del relativo file con firma digitale è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell'atto in capo al suo autore, nonché a garantire la provenienza e l'integrità del file medesimo e a vincolare il sottoscrittore al suo contenuto, assicurandone la serietà, affidabilità e insostituibilità.

sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link AVCPASS sul Portale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) seguendo le istruzioni ivi contenute e produrre a Sistema nella busta telematica "A – documentazione amministrativa" il documento PASSOE. Vedasi precedente par. **14. sub lett. H.** Nel caso dei requisiti di ordine generale qualora non sia prodotta la documentazione probatoria o non siano confermate in capo all'aggiudicatario definitivo le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria sempreché in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

**2.** Imprese stabilite in altri Paesi<sup>31</sup>: verifica requisiti di ordine speciale [imprese U.E. ed extra U.E. non attestate SOA] e verifica requisiti di ordine generale: alla conclusione delle operazioni di gara qualora il soggetto aggiudicatario sia una impresa di un Paese U.E. o extra U.E. non in possesso della attestazione SOA, sarà chiamato a comprovare a mezzo del sistema AVCPASS<sup>32</sup> l'effettivo

---

<sup>31</sup> Si riportano le FAQ N. 17 e N.18 dell'ANAC:

**N.17 L'operatore economico estero è tenuto a registrarsi ai servizi *on line* dell'Autorità per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici?**  
SI. La registrazione ai servizi *on line* dell'Autorità è necessaria per la creazione del PassOE da consegnare alla Stazione appaltante e per il versamento del contributo *on line* con carta di credito. Per la registrazione è necessario accedere all'indirizzo [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/\\_RegistrazioneProfilazioneU](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU)

**N.18 Quale documentazione deve trasmettere all'Autorità l'operatore economico estero per ottenere il rilascio dell'abilitazione del profilo di Amministratore OE?**  
L'operatore economico estero deve trasmettere all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it) i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l'esistenza dell'impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all'interno dell'operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli operatori economici dell'Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

<sup>32</sup> Si riporta la FAQ D.8 dell'ANAC:

**D.8 Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici esteri tramite AVCPass?**

possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati ai sensi della *lex specialis* di gara, e dovrà essere prodotta, in base alla normativa del Paese di stabilimento, nel rispetto del “principio di reciprocità” e della “libertà delle forme”, idonea documentazione probatoria di possesso dei *requisiti equivalenti* ai *requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto* ai sensi dell’art. 62 dpr 207/10, in rapporto alle categorie e classifiche relative alle lavorazioni e agli importi indicati nel *bando di gara* e nel “*Disciplinare di gara*” che si intendono assumere (art.92, dpr 207/10 e art.12, comma 2, legge 80/14) e idonea documentazione probatoria di possesso dei requisiti di ordine generale, con apposizione di firma digitale del concorrente salvo che sia legittimamente sprovvisto e non intenda dotarsi di firma digitale.

Per le imprese stabilite in Paesi extra-UE, fatti salvi eventuali specifici accordi tra Italia o U.E. e Paese extra-U.E., i documenti probatori da prodursi devono essere legalizzati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento, oppure recare l’apposta “postilla” per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia del 1961, con apposizione di firma digitale del concorrente salvo che sia legittimamente sprovvisto e non intenda dotarsi di firma digitale.

Nel caso di certificati e/o documenti non previsti dalla legislazione del Paese di stabilimento U.E. deve prodursi dichiarazione giurata o, in subordine, solenne nelle forme di legge del Paese di stabilimento, con apposizione di firma digitale del concorrente salvo che sia legittimamente sprovvisto e non intenda dotarsi di firma digitale.

Nel caso di certificati e/o documenti non previsti dalla legislazione del Paese di stabilimento extra U.E. deve prodursi dichiarazione giurata o, in subordine, solenne nelle forme di legge del Paese di stabilimento, legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento, fatti salvi eventuali specifici accordi tra Italia o U.E. e Paese extra-U.E., o recare l’apposta “postilla” ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961, con apposizione di firma digitale del concorrente salvo che sia legittimamente sprovvisto e non intenda dotarsi di firma digitale.

Per le imprese stabilite in Paesi U.E. ed extra-UE le dichiarazioni, i certificati e i documenti,

---

SI. Le stazioni appaltanti devono verificare in ogni caso il possesso dei requisiti tramite AVCpass, salvo il caso in cui gli operatori economici esteri siano legittimamente sprovvisti e non intendano dotarsi di PEC e firma digitale.

limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana resa da un traduttore ufficiale asseverata nelle forme di legge, o resa dalle competenti autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.

Si precisa che:

- nel caso dei requisiti di ordine speciale (imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E. non attestate SOA), qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

- nel caso dei requisiti di ordine generale (imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E.), qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria sempreché in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

**3.** Si precisa che, nell'ambito delle disposizioni della *lex specialis* di gara, vi è un rapporto di prevalenza gerarchica fra “*bando*”, “*Disciplinare di gara*” e “*capitolato speciale di appalto-parte normativa*”, anche alla luce delle differenti funzioni assolve dai predetti atti di gara.

Si precisa altresì che:

- per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente “*Disciplinare di gara*” si richiama e conferma quanto contenuto nel *bando di gara*.

- in caso di discordanza tra prescrizioni contenute nel *bando di gara* e prescrizioni contenute nel “*Disciplinare di gara*”, prevarranno le prime.

- in caso di contrasto, prevale comunque il *bando* interpretato secondo il d.lgs. 50/16, la direttiva 2014/24/CE del 26.2.2014 e le norme interpretative vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

- nella eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto-parte normativa e quelle riportate nel *bando di gara* prevarranno le prescrizioni contenute nel *bando di gara*.

- nell'eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto-parte normativa e quelle riportate nel "*Disciplinare di gara*" prevarranno le prescrizioni contenute nel "*Disciplinare di gara*".

**4.** Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, la stazione appaltante in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il *bando di gara*, il "*Disciplinare di gara*" e il "*capitolato speciale di appalto-parte normativa*". Le correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente pubblicate sul Portale.

Il presente "*Disciplinare di gara*" chiarisce e integra il *bando di gara* pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 216, comma 11, d.lgs. 50/16 e dm 2.12.2016.

Salvo le deroghe espressamente indicate nella *lex specialis* di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici saranno effettuati tramite la messaggistica del Portale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al futuro mandatario o futura impresa *leader* si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/16, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

L'operatore economico è onerato di verificare costantemente e tenere sotto controllo la messaggistica del Portale.

Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal Sistema telematico SINTEL non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul Sistema la presenza di comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 76, commi 2 bis, 5 e 6 del d.lgs. 50/16, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, se privi di PEC, l'indirizzo di posta elettronica ordinario (strumento analogo), da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2 bis e 5, del d.lgs. 50/16.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica ordinaria o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**5.** In merito all'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2001, si precisa quanto deliberato dal Consiglio dell'ANAC, nella seduta del 21 novembre 2018:

*«Si segnala che è stato abrogato l'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 (ai sensi dell'art. 8, comma 10 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90) che prescriveva, ai fini della partecipazione alla gara, per gli operatori economici aventi sede nei Paesi inseriti nelle black list, il possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi del medesimo decreto.*

**6.** La stazione appaltante si riserva il diritto di aggiudicare in presenza di **un'unica offerta valida** purché tale offerta sia ritenuta conveniente, congrua e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante **previa adeguata motivazione** si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, sospendere, reindire la presente procedura, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi spese o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 del codice civile.

Parimenti la stazione appaltante si riserva facoltà, **previa adeguata motivazione**, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.95, comma 12, d.lgs. 50/16).

**7.** Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa

e dell'offerta tecnico - economica saranno a carico esclusivo degli offerenti. La documentazione di gara non sarà restituita.

**8.** I requisiti di ordine generale dei concorrenti (art.80, commi 2 e 3, d.lgs. 50/16) e la stipulazione del contratto di appalto sono assoggettati alla disciplina della normativa antimafia e ai relativi adempimenti (insussistenza di cause ostative e tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del codice antimafia d.lgs. 159/11 + verifiche tramite sistema AVCPASS, sistema SICEANT, elenco WHITE LIST, elenco ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI *EX LEGE* 15 DICEMBRE 2016, N. 229)<sup>33</sup>. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**9.** Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni aggiuntive in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 27/09/2021 utilizzando la messaggistica del Portale.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative richieste, in forma anonima – saranno pubblicate all'interno della pagina pubblica del Portale. Dette risposte, pertanto, saranno visibili, oltre che ai concorrenti che hanno formulato le richieste, anche agli altri concorrenti.

Le risposte ai quesiti presentati entro il termine sopra indicato saranno pubblicate almeno sei giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Gli operatori economici sono pertanto invitati a monitorare con costanza l'eventuale aggiornamento dei dati indicati nella Piattaforma telematica.

La stazione appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti la documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma **non** a quesiti relativi al possesso

---

<sup>33</sup> Art. 83-bis del d.lgs. 159/2011, comma 2, dispone:

*“2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. white list), nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.”*

dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara, per i quali si rinvia al vigente quadro normativo e alla *lex specialis* di gara.

La stazione appaltante non fornirà chiarimenti telefonici.

Eventuali comunicazioni da parte della stazione appaltante aventi carattere generale, quali gli avvisi relativi alle sedute pubbliche e le comunicazioni inerenti la documentazione di gara, saranno pubblicate all'interno della pagina pubblica del Portale.

**10.** Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato al Comune ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, il Comune non abbia proceduto alla stipula del contratto, sempreché il decorrere del termine non sia dovuto a ragioni imputabili esclusivamente agli offerenti. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva efficace. La stipulazione del contratto non può comunque avvenire prima di 35 gg (termine dilatorio di *stand still*) dall'ultima comunicazione a mezzo PEC ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt.32, comma 9 (*stand still sostanziale*), 76, comma 5, d.lgs.50/16 o prima dello spirare del termine sospensivo di cui all'art.32, comma 11, citato d.lgs. a seguito di eventuale notifica di ricorso giurisdizionale (*stand still processuale*). Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune, sciogliersi da ogni impegno. La predetta facoltà di scioglimento non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il predetto termine sia decorso per cause imputabili esclusivamente al concorrente stesso.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, la stazione appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo contrattuale se non a seguito della avvenuta stipulazione del contratto, previa approvazione degli atti inerenti la gara da parte del competente organo decisionale della stazione appaltante, fermi restando - come sopra cennato - gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia *ex* d.lgs. 159/11.

**11.** Successivamente all'aggiudicazione definitiva efficace il Comune procederà a richiedere - mediante l'area messaggi del Portale o a mezzo PEC - all'aggiudicatario la produzione (i) della

cauzione definitiva ai sensi dell'art.103, d.lgs. 50/16 e di quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto-parte normativa e nello "Schema di contratto", e (ii) della rimanente documentazione a valenza contrattuale per la stipulazione del contratto. Tale documentazione dovrà pervenire al Comune a mezzo PEC nel termine di 10 giorni dal ricevimento da parte dell'aggiudicatario della richiesta. In particolare la garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta in tempo utile per la stipulazione del contratto o, in caso di consegna anticipata dei lavori *ex artt. 32, commi 8 e 13, d.lgs. 50/16* per ragioni di somma urgenza, la garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta in tempo utile per effettuare la consegna anticipata dei lavori. Per quanto concerne la garanzia fideiussoria *ex art.103, d.lgs. 50/16* e Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31, la firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. Per quanto concerne la garanzia fideiussoria *ex art.35, comma 18, d.lgs. 50/16* e Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31 inerente la anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, la firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La polizza assicurativa c.a.r./r.c.t. *ex art.103, d.lgs. 50/16* e la polizza r.c.o. nel rispetto delle disposizioni indicate nel capitolato speciale di appalto-parte normativa dovranno essere prodotte dall'appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. In caso di consegna anticipata dei lavori *ex artt. 32, commi 8 e 13, d.lgs. 50/16* per ragioni di somma urgenza a valle della aggiudicazione definitiva efficace, il Comune procederà a richiedere a mezzo PEC all'aggiudicatario le succitate polizze assicurative che dovranno essere prodotte a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della consegna anticipata dei lavori.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto di appalto entro 10 giorni calendariali dal ricevimento, mediante PEC, della convocazione del Comune per la sottoscrizione del contratto, fermo restando il rispetto del termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva efficace. La forma e modalità della stipulazione del contratto è disciplinata dall'art.32, comma 14, d.lgs. 50/16.

Trova applicazione l'art. 110, d.lgs. 50/16.

**12.** Trattamento dei dati: i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR UE 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 integrato dal d.lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. Il Titolare del trattamento è il Comune, come meglio identificato in epigrafe, che si potrà contattare ai recapiti indicati. I dati sono trattati dal Titolare, dai suoi incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati eventualmente coinvolti nel procedimento, per finalità di esecuzione di un compito di interesse pubblico, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da *soggetti privati e pubblici* per attività strumentali alle finalità indicate, di cui il Comune si avvarrà come *responsabili del trattamento* e potranno inoltre essere comunicati ai soggetti che vi abbiano interesse ai sensi dell'art.53 d.lgs. 50/16, della legge 241/90 e dpr 184/06, oltre che a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per tutta la durata dell'appalto dei lavori.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente all'espletamento della procedura di gara preordinata alla individuazione del privato contraente-appaltatore; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura e/o risultare aggiudicatari. Il responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile all'indirizzo e-mail: [comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it](mailto:comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it).

**13.** Accesso agli atti:

ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/16 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione definitiva non efficace;

- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva non efficace.

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/16 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;

- ai pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante e/o dal Comune per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Fermi il differimento e i divieti dell'accesso previsti dall'art. 53 del d.lgs. 50/16, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si fa presente che, laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni e/o atti che costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali o know-how o concerna dati sensibili e giudiziari, il Comune consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 3, d.p.r. 184/2006.

Si rammenta che il concorrente nella busta telematica "B" potrà in una o più pagine aggiuntive a quelle che compongono l'offerta tecnica, indicare in modo espreso le parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt.53, d.lgs. 50/16 e 22 e ss. legge n. 241/90 da parte di terzi. In tal caso nella dichiarazione il concorrente sarà tenuto a precisare analiticamente quali sono le

informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare e indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base agli artt. 98 e 99 del d.lgs. 30/05 (Codice della Proprietà Industriale).

L'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, andrà sottoscritta con firma digitale dal concorrente. In caso di ATI *costituenda* andrà sottoscritto da tutti i componenti; in caso di ATI *già costituita nelle forme di legge* andrà sottoscritto dal capogruppo.

Si rinvia al par. <b>16. OFFERTA TECNICA</b> , sub par. <b><u>ACCESSO AGLI ATI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI</u></b>
--

**14.** Si precisa quanto previsto dal parere del 27 luglio 2010, reso a seguito di istanza formulata dall'Ance, mediante il quale l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito la propria interpretazione in merito alla disposizione di cui all'art. 89, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 81 del 2008, così come modificata con decreto legislativo n. 106 del 2009, chiarendo agli operatori del settore alcuni dubbi interpretativi nascenti dall'imprecisione del dettato normativo, *interpretazione alla quale aderisce la stazione appaltante e il Comune.*

La disposizione, infatti, contiene la definizione di "**impresa affidataria**" come "*l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi*". A tale definizione generale il decreto legislativo n. 106 del 2009 ha aggiunto un ulteriore paragrafo relativo ai consorzi del seguente tenore: "*Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione*". Dall'impostazione dei

compiti relativi alla sicurezza nel cantiere, può desumersi che il ruolo spettante all'impresa affidataria abbia un carattere di generale coordinamento e supervisione rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono agli altri soggetti operanti in cantiere, in modo da garantirne il rispetto, l'uniformità e la complessiva coerenza. Ciò premesso, la questione oggetto della richiesta all'Autorità riguardava la necessità di individuare quale fosse l'impresa affidataria ai fini degli obblighi sulla sicurezza, a seconda delle varie tipologie di soggetti che, nell'ambito dei lavori pubblici, possono rendersi affidatarie del contratto di appalto.

Infatti, dall'esame dell'art. 89, comma 1, lettera i), possono desumersi tre criteri direttivi:

- a) in linea generale, l'impresa affidataria coincide con il soggetto titolare del contratto di appalto;
- b) nel caso di ``consorzio tra imprese``, anche privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori, il ruolo di impresa affidataria è separato dalla titolarità del contratto ed è attribuito all'impresa assegnataria dei lavori, qualora ve ne sia una soltanto;
- c) nel caso di cui alla lettera b), qualora vi siano più imprese assegnatarie dei lavori, deve essere individuata un'unica impresa affidataria, indicata come tale nell'atto di assegnazione dei lavori, previa accettazione da parte della stessa.

**Pertanto** il riferimento ai consorzi di imprese deve interpretarsi come estensione della relativa disciplina ai consorzi stabili, consorzi di imprese artigiane, consorzi di cooperative di produzione/lavoro e consorzi ordinari, nonché alle associazioni temporanee di imprese. Alla luce dei criteri sopra visti, deve dunque ritenersi che, per il consorzio stabile, consorzio di imprese artigiane, consorzio di cooperative di produzione/lavoro, il ruolo di impresa affidataria ai fini della sicurezza spetti all'impresa consorziata indicata in sede di gara come esecutrice e, qualora ne siano indicate più d'una, il ruolo spetta a quella liberamente individuata dal consorzio e che accetti detto incarico. Laddove il consorzio esegua i lavori in proprio, si applica la regola generale secondo la quale è impresa affidataria il soggetto titolare del contratto e dunque il consorzio stesso. Quanto all'associazione temporanea di imprese, l'applicazione dei medesimi criteri deve condurre a ritenere che il ruolo di impresa affidataria debba essere assunto dall'impresa mandataria. Per quanto concerne i consorzi ordinari, non sussiste un vero e proprio rapporto di mandato tra le

consorziate e pertanto l'individuazione dell'impresa affidataria deve essere rimessa essenzialmente alla determinazione del consorzio stesso. Il momento in cui individuare l'impresa affidataria deve essere collocato in un momento successivo all'aggiudicazione dei lavori e dunque alla stipula del contratto di appalto, mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante e/o al Comune. Il riferimento al momento della stipula del contratto va inteso nel senso che detta comunicazione debba essere effettuata comunque in tempo utile per consentire alla stazione appaltante e/o al Comune di verificare l'idoneità tecnico-professionale richiesta all'impresa affidataria per l'espletamento delle relative funzioni. **Pertanto possono riassumersi le seguenti conclusioni:**

- 1) l'espressione "consorzi di imprese" di cui all'art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi artigiani, consorzi cooperative produzione/lavoro, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
- 2) l'impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un'unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;
- 3) l'individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l'ipotesi dell'associazione temporanea in cui deve coincidere con la mandataria;
- 4) tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante e/o al Comune.

**15.** L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori nel rispetto e in applicazione dell'art.36 Cost. e degli artt. 30, comma 3 e 50, d.lgs. 50/16 (contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.) (vedasi articoli del capitolato speciale di appalto-parte normativa, dello "Schema di contratto"; vedasi altresì l'*allegato M "Nota n.14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro 26 04 17"*).

**16.** Tutte le spese di contratto sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti per il Comune e in forma pubblica amministrativa. Costo presunto complessivo delle spese di contratto: max € 10.000,00 €.

**17.** I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte le norme contenute nel *bando di gara* e nel "*Disciplinare di gara*".

**18.** Si rammenta che le dichiarazioni rese dai concorrenti e richieste dalla *lex specialis* di gara vanno sottoscritte dall'offerente con firma digitale, senza allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore. Per il concorrente stabilito in altro Paese U.E. o extra U.E. che sia legittimamente sprovvisto di firma digitale, le dichiarazioni vanno rese con sottoscrizione autografa accompagnata da copia di un documento di identità del sottoscrittore o secondo le forme e modalità della normativa equivalente del Paese di stabilimento.

**19.** Le spese per la pubblicazione bandi ai sensi del decreto del MIT 2 dicembre 2016 e dell'art.216, comma 11, d.lgs. 50/16, sono rimborsate al Comune dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva (spese stimate: max € 4.000,00 + iva).

**20.** Ai sensi dell'art.209, comma 2, d.lgs. 50/16 si precisa che il contratto di appalto non conterrà clausola compromissoria. Non è ammesso il compromesso.

**21.** Ammessi operatori esteri ex art.49, d.lgs. 50/16 e art.62, dpr 207/10, fermo quanto previsto dal presente disciplinare di gara.

**22.** Ai sensi dell'art.26, comma 8, d.lgs. 50/16 il **progetto esecutivo** a base di gara è stato verificato da un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e validato dal RUP in data 16/05/2019.

**23.** In fase di esecuzione del contratto di appalto trovano applicazione le disposizioni della legge 136/10 e quelle di cui al decreto MIT 49/18.

**24.** Qualora la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria provvisoria e la vincolatività dell'offerta in base al combinato disposto degli artt. 32, comma 4 e 93, comma 5 del d.lgs. 50/16 vengano a scadere prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva di richiedere entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni ai concorrenti la produzione (i) di una dichiarazione dell'offerente attestante che il termine di validità dell'offerta è prorogata di ulteriori 90 giorni e (ii) di un documento attestante la proroga della validità della cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria provvisoria di ulteriori 90 giorni.

**25.** COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ARTT. 77 E 78, D.LGS. 50/16: numero dei membri componenti la commissione: tre. Caratteristiche professionali dei

commissari: esperti nel settore dei lavori pubblici. Compiti della commissione: valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico ed economico. Eventuale supporto/collaborazione istruttoria con il responsabile del procedimento in tema di valutazione di congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblicherà ex art.29, comma 1, d.lgs. 50/16, comunque prima dell'insediamento della commissione, all'interno della pagina pubblica del Portale la composizione della commissione e i *curriculum* dei membri e il corrispettivo dell'incarico.

La commissione sarà nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante stessa.

**26.** Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR Piemonte – Via Confienza 10 - 10121 Torino - Tel. +39-011/5576458 +39-011/5576411; fax +39-011/5612482 +39-011/539265 - Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it

- presentazione di ricorso: (i) ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni ai sensi dell'art.120, comma 5 del d.lgs. 104/2010.

- resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto, il contratto di appalto rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto ai sensi dei predetti artt. 121 e ss. d.lgs. 104/2010, l'appaltatore nulla potrà pretendere dal Comune a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.

**27.** Si riporta l'art.79, comma 5 bis del d.lgs. 50/16 che asserisce:

*5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità*

*della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.”*

**28.** Responsabile del procedimento *ex art.31, d.lgs. 50/16*: Moi Giuseppe

Il Responsabile del procedimento  
Moi Giuseppe

Si allegano:

- allegato A: “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL”
- allegato B: Documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OG1
- allegato B: Documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OG11
- allegato B: Documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OS32
- allegato B: Documento lavorazioni per dichiarazione subappalto OS6
- allegato C: Elementi di valutazione e criteri motivazionali
- allegato D: Circolare MIT del 18.7.2016, n.3 “Linee guida per la compilazione del modello

di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”

- allegato E: Modello di formulario Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - *File editabile*
- allegato F: Modello dichiarazioni amministrative e negoziali
- allegato G: Modello “Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16”
- allegato H: Modello offerta tempo
- allegato I: Modello offerta migliorie ON/OFF
- allegato L: Modello offerta economica
- allegato M: Nota n.14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito degli appalti pubblici”
- allegato N: GPP\_CAM\_Edilizia\_dm\_11.10.17
- allegato O: Cronoprogramma dei lavori a base di gara- *File editabile*
- allegato P: Modello “Istanza di ammissione alla gara”
- allegato Q: Tabella del calcolo della garanzia fideiussoria provvisoria ex art.93, d.lgs. 50/16)
- allegato R: Modello ricognizione luoghi